



Determinazione Dirigenziale

N. 17 del 07/02/2014

Reg. Gen._79_del_07/02/2014_

Oggetto: Gestione e manutenzione piscina Comunale indizione gara mediante procedura aperta ai sensi dell'art.55 del D.lgs n.163/2006 s.m.i.

APPROVAZIONE BANDO E DISCIPLINARE

DI GARA.

*Il Responsabile del IX Settore
Protezione Civile, Igiene Pubblica
Tecnologia e Manutenzione*

F.to (Geom. Salvatore Bellanca)

L'anno duemilaquattordici, il giorno 07 del mese di Febbraio, nella casa comunale

Il Responsabile del Settore

Vista la D.S. n. 40/12 del 04/03/2013 con la quale è stato nominato il Responsabile del 9° settore Protezione Civile, Igiene Pubblica, Tecnologia e Manutenzione, sono state conferite le funzioni gestionali;

Visto il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.;

Vista la L.R. 12 luglio 2011, n. 12;

Visto l'articolo 1, lett. h) della L.R. 48/91, che recepisce l'art. 51 della legge n. 142/90, che disciplina gli adempimenti di competenza dei responsabili di settore/servizio;

Visto l'articolo 107 comma 5 del D. Lgs 267/2000 che prevede che tutte le "disposizioni previgenti che conferiscono agli organi di governo l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi si intendono nel senso che la rispettiva competenza spetta ai dirigenti";

Ritenuto, pertanto, che quelle norme di legge e regolamenti che prevedano competenze di organi politici devono essere disapplicate, in considerazione dell'automatico passaggio di competenze ai dirigenti, a cui spetta tra l'altro, la scelta delle modalità di appalto ai fini del perseguimento dell'obiettivo determinato dagli organi politici;

Visto il T.U.EE.LL., approvato con D. Lgs n. 267 del 18/08/2000;

Vista la legge n. 30 del 23/12/2000, che detta nuove norme sull'Orientamento degli Enti Locali;

Visto l'O.R.EE.LL.;

Premesso:

Che con determina di Giunta Comunale n°18 del 30/01/2014 venivano date direttive al Responsabile di questo settore di predisporre gli atti per l'affidamento della gestione e manutenzione della Piscina Comunale a soggetti esterni previo bando ad evidenza pubblica;

Che con Determina Dirigenziale n°15 del 06/02/2014 Reg.Gen.74 del 06/02/2014 veniva stabilito di procedere

all'appalto del servizio in parola mediante asta pubblica ai sensi dell'art.55 del D.lgs n°163/2006 s.m.i.;

Considerato che per tale finalità è stato predisposto il bando di gara ed il capitolato d'oneri, parti integranti e sostanziali del presente atto, per l'espletamento del pubblico incanto relativo all'affidamento del servizio di gestione e manutenzione della Piscina Comunale, redatti in conformità del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e fornitura in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modifiche ed integrazioni, come recepito con modificazioni dalla legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12, e dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 con il quale è stato emanato il regolamento di esenzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante " Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".

Considerato che, è volontà dell'amministrazione procedere all'affidamento in parola;

DETERMINA

Per tutto quanto in narrativa evidenziato:

- Di approvare il bando e il disciplinare di gara per la gestione e manutenzione della Piscina Comunale, redatto in conformità al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e fornitura in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e successive modifiche ed integrazioni, come recepito con modificazioni dalla legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12, e dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 con il quale è stato emanato il regolamento di esenzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante " Codice dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE".
- **Dare atto** che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;
- **Di disporre** la pubblicazione del presente atto all'albo pretorio per giorni 15, ai soli fini di conoscenza e trasparenza;
- **Di disporre** la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale del Comune (www.comune.aragona.ag.it).

**Il Responsabile del 9° Settore
Protezione Civile, Igiene Pubblica
Tecnologia e Manutenzione**

F.to (Geom. Salvatore Bellanca)

Parere di regolarità tecnico amministrativa

Si esprime (ai sensi dell'art.53 della l.142/90 e s.m.i. così come recepito dalla l.r. 48/91 e s.m.i.) parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico amministrativa sulla determinazione dirigenziale di cui sopra.

Il Responsabile del 9° Settore

f.to (Geom. Salvatore Bellanca)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si assicura che la determinazione dirigenziale su estesa è stata affissa all'Albo Pretorio al n. _____ del registro delle pubblicazioni di questo comune dal _____ al _____

Il Messo Comunale

Aragona li _____

**VISTO DI
REGOLARITA' CONTABILE**

Si appone, (ai sensi dell'art. 151, comma 4, del D.lgs 267/2000 e s.m.i. così come vigente in base alla legge regionale n. 48/91 e s.m.i.) il visto di regolarità contabile sulla superiore determinazione dirigenziale, la cui spesa trova copertura finanziaria all'intervento del bilancio comunale per l'esercizio finanziario

riferimento PEG di settore, cap.....

impegno di spesa n. _____ del _____

Il Responsabile del 2° Settore

f.to(Terrana Lorenzo)



Allegato "B"

(Busta A)

COMUNE DI ARAGONA
(Provincia di Agrigento)

IX SETTORE
Protezione Civile, Igiene Pubblica
Tecnologia e Manutenzione

ATTESTATO DI AVVENUTO SOPRALLUOGO

DESCRIZIONE LAVORI:

SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DELLA PISCINA COMUNALE

IL SOTTOSCRITTO..... NATO A IL

E RESIDENTE A IN VIA N°

IN QUALITÀ DI

DELL'IMPRESA

CON SEDE IN VIA N°

DICHIARA

CHE IN DATA ODIERNA HA EFFETTUATO ACCOMPAGNATO DA

QUALE RAPPRESENTANTE DEL IX SETTORE, UN APPOSITO SOPRALLUOGO NEI LUOGHI CHE SARANNO OGGETTO DEL SERVIZIO.

IN SEGUITO AL SOPRALLUOGO SONO EMERSE LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

.....
.....
.....
.....

ARAGONA, LI

FIRMA DELL'IMPRESA

IL RAPPRESENTANTE DEL IX SETTORE

.....

.....

-
1. LA QUALITÀ DEL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA DOVRÀ ESSERE DIMOSTRATA DA UNA FOTOCOPIA DEL CERTIFICATO D'ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI COMMERCIO DA CONSEGNARE AL MOMENTO DEL SOPRALLUOGO;
 2. IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'IMPRESA PUÒ ESSERE SOSTITUITO DA UN SUO DELEGATO CON L'AUSILIO DI APPOSITA DELEGA CON ALLEGATA FOTOCOPIA DI UN IDONEO E VALIDO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO;
 3. LA PERSONA INCARICATA DEL SOPRALLUOGO ALLA DATA DELLO STESSO DOVRÀ ESSERE MUNITA DI QUESTO MODELLO PRECOMPILATO, E DI UNA FOTOCOPIA DI UN IDONEO E VALIDO DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO;



COMUNE DI ARAGONA

Settore IX
Protezione Civile, Igiene Pubblica,
Tecnologia e Manutenzione

BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA **(Art. 55 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.)**

OGGETTO: CONCESSIONE IN GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE DI ARAGONA.

C.I.G. 5446080

1) **ENTE APPALTANTE:** COMUNE DI ARAGONA

2) **PROCEDURA DI GARA - RIFERIMENTI NORMATIVI:** Art. 30 del Decreto Legislativo n.163/2006 e s.m.i. così come recepito, coordinato ed integrato dalla L.R. n. 12/2011 - art. 9 della Legge n.289/2002 e s.m.i.

2.1) **PROCEDURA APERTA** ai sensi dell'art. 55 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i.;

2.2) **CODICE IDENTIFICATIVO DELLA PRESENTE GARA: C.I.G. 5446080**

3) **LUOGO, ESECUZIONE, DESCRIZIONE, IMPORTO, MODALITÀ DI PAGAMENTO:**

3.1) **LOCALITÀ:** Comune di Aragona Piscina Comunale sita in Via Falcone;

3.2) **OGGETTO: CONCESSIONE IN GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE COPERTA SECONDO QUANTO PREVISTO NELL'ALLEGATO CAPITOLATO-CONVENZIONE**

3.3) **IMPORTO** a base d'asta: è costituito dal canone annuo di concessione stabilito in €. 500,00, compresa I.V.A. come per legge se dovuta, soggetto a rialzo. Non saranno ammesse offerte alla pari o al ribasso rispetto alla base d'asta.

L'importo complessivo stimato dell'appalto per la sua intera durata di anni dieci, è di €. 5.000,00, IVA compresa come per legge se dovuta. Nel caso in cui il concessionario realizzi opere di miglioramento e riqualificazione dell'impianto l'importo complessivo sarà di € 10.000,00 e la durata della concessione sarà prorogata per un massimo di ulteriori dieci anni come previsto dall'art. 4 del capitolato.

3.4) **PAGAMENTI:** I pagamenti del canone di concessione saranno effettuati nei termini e secondo le modalità previste nell'art. 6 del Capitolato-Convenzione ed in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

4) **DURATA:** la durata della concessione è stabilita in anni dieci, a decorrere dalla data di stipulazione della convenzione. E' consentita la proroga della concessione nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara a procedura aperta per l'individuazione di un nuovo concessionario, con l'osservanza delle stesse modalità e condizioni indicate nel presente bando e nel capitolato-convenzione per un periodo di mesi sei.

E' altresì prevista la proroga contrattuale per un massimo di ulteriori dieci anni nel caso in cui il concessionario esegua sull'impianto interventi di ristrutturazione, secondo i criteri stabiliti dall'art. 4 del capitolato.

4.1) **TERMINI DI ESECUZIONE:** L'esecuzione della gestione dell'impianto sportivo deve avere inizio entro il termine di giorni quindici dalla data di stipula della convenzione. Qualora ne ricorrano le condizioni o se ne ravvisi la necessità, l'Amministrazione potrà richiedere l'inizio l'esecuzione della gestione dell'impianto nelle more della stipula della convenzione.

5) **CRITERI E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA:** La gara sarà aggiudicata mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 55 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base dei seguenti parametri qualitativi ed economici:

Il punteggio massimo conseguibile è stabilito in punti 100, così ripartito:

1. **PARAMETRI QUALITATIVI:** PUNTI 70;

2. **OFFERTA ECONOMICA:** PUNTI 30.

La valutazione dei parametri qualitativi e dell'offerta economica sarà effettuata da una Commissione appositamente nominata. Detta commissione attribuirà i punteggi nel seguente modo:

PARAMETRI QUALITATIVI: PUNTI 70 così ripartiti:

A) Certificazione di qualità aziendale norma Uni En Iso 9001:2008 Max punti 20 così attribuiti:

A1) Possesso della certificazione di qualità aziendale Uni En Iso 9001 :2008 per un max di punti 10;

A2) Punti 1 per ogni anno, rispetto alla data di pubblicazione della presente gara, di possesso della certificazione per un max di punti 10;

B) Certificazione di qualità ambientale norma Uni En Iso 14001:2004 Max punti 20 così attribuiti:

B1) possesso della certificazione di qualità aziendale Uni En Iso 14001:2004 per un max di punti 10;

B2) Punti 1 per ogni anno rispetto alla data di pubblicazione della presente gara, di possesso della certificazione per un max di punti 10:

C) Estensione degli orari apertura i Max punti 10 così attribuiti:

C1) Punti 1 per ogni ora di apertura in più rispetto all'orario previsto dall'art. 8 del capitolato convenzione da capitolato;

D) Proposte a contenuto ludico-ricreativo e sportivo e di spettacolo Max punti,10 così attribuiti:

D1) Punti 1 per ogni proposta.

Le proposte devono essere dettagliatamente descritte con indicazione dei periodi di realizzazione e del arget specifico di riferimento.

E) Anzianità di iscrizione presso la CCIAA di competenza o altro albo regolarmente riconosciuto: Max punti 5 così attribuiti:

E1) Punti 0,50 per ogni anno rispetto alla data di pubblicazione della presente gara, di iscrizione presso la C.C.I.A.A. di competenza o altro albo regolarmente riconosciuto per un max di punti 5.

F) Promozione e Rapporto con il Pubblico: Max punti 5 così attribuiti:

F1) Carta dei Servizi Punti 3

F2) iniziative di promozione, comunicazione e diffusione dei servizi punti 0,50 per ogni iniziativa per un massimo di punti 2 (**le proposte devono essere dettagliatamente descritte con indicazione dei periodi e delle modalità di realizzazione**)

OFFERTA ECONOMICA - criterio quantitativo: Max punti 30.

Il punteggio massimo di 30 (trenta) punti sarà attribuito all'offerta con il massimo rialzo sull'importo posto a base d'asta.

Per le altre offerte si procederà all'attribuzione del punteggio applicando la seguente formula:

$$\text{Punteggio da attribuire} = \frac{30 \times \text{percentuale di rialzo offerta dal concorrente}}{\text{percentuale di rialzo più alta}}$$

Non è attribuito, in ogni caso, un punteggio superiore a 30.

Saranno ammesse soltanto offerte in aumento sull'importo a base d'asta.

Non saranno ammesse offerte alla pari o in diminuzione sull'importo posto a base d'asta.

A pena di esclusione dalla gara non saranno ammesse offerte espresse in modo parziale è/o condizionate o espresse in modo indeterminato e con semplice riferimento ad altra offerta.

Risulterà aggiudicatario, l'operatore che avrà ottenuto il punteggio più alto, determinato dalla somma dei punteggi ottenuti in applicazione dei parametri di valutazione sopra descritti.

Il giudizio della Commissione giudicatrice di gara è insindacabile.

L'offerente resta vincolato all'offerta per 180 giorni consecutivi a decorrere dalla data di scadenza del termine fissato per la presentazione dell'offerta.

Si procederà all'aggiudicazione della gara anche nel caso in cui sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

Quando in un'offerta vi sia discordanza tra il prezzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l'Ente appaltante.

Ai fini dell'aggiudicazione, in presenza di parità del punteggio complessivo tra due o più concorrenti, si procederà a sorteggio ai sensi dell'art. 77 del Regolamento Generale dello Stato, approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827.

L'Ente appaltante potrà decidere di non procedere all'aggiudicazione dell'affidamento in concessione dell'impianto sportivo se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'Ente appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione dell'affidamento in concessione dell'impianto sportivo oggetto della gara per eventuale carenza qualitativa delle offerte presentate o per altre valide motivazioni sopravvenute ivi compresa la decisione autonomamente assunta di non procedere al suddetto affidamento. Mentre l'aggiudicatario resta impegnato per effetto della presentazione dell'offerta, l'intervenuta aggiudicazione non vincolerà l'Ente appaltante se non dopo la stipulazione della convenzione, previa effettuazione delle verifiche e della produzione della documentazione richiesta e sempre che, non venga accertato in capo all'aggiudicatario alcun limite o impedimento a contrattare con la Pubblica Amministrazione.

6) **DOCUMENTAZIONE ED ELABORATI DI GARA:** Il Bando di gara ed il Capitolato Speciale d'Oneri, relativi alla presente gara di procedura aperta, possono essere visionati sul sito internet istituzionale del

Comune di Aragona all'indirizzo www.comune.aragona.aq.it, all'Albo Pretorio on line - sez. bandi, avvisi del Comune di Aragona. Si specifica che, in considerazione del fatto che questa stazione appaltante offre e garantisce l'accesso libero, diretto e completo, per via elettronica, a tutti i documenti di gara, ai sensi di quanto previsto dall'art.71, comma 1 del Decreto Legislativo n. 163/2006, non saranno prese in considerazione le richieste di invio di copia cartacea degli atti di gara.

7) REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLA GARA: Possono partecipare e saranno ammessi alla presente procedura di gara i seguenti soggetti:

7.1) Tutti i soggetti elencati all'art. 34 e seguenti del D. Lgs 163/06 e s.m.i. iscritti alla C.C.I.A.A. per la categoria oggetto della presente procedura;

7.2) Consorzi di Società Sportive, Associazioni o Società sportive dilettantistiche affiliate alla F.I.N. o agli enti di promozione sportiva, comunque registrate presso il CONI;

7.3) Federazioni sportive, Enti di Promozione Sportiva o Società sportive aderenti e riconosciute dal CONI;

7.4) Federazioni sportive nazionali e discipline associate riconosciute dal CONI;

7.5) Associazioni e Società senza scopo di lucro, costituiti nei modi di legge, che abbiano nel loro statuto lo svolgimento dell'attività sportiva nuoto;

7.6) E' ammessa la partecipazione in forma associata o in raggruppamento temporaneo di Associazioni/Società tra i soggetti indicati nei punti precedenti.

In caso di aggiudicazione i soggetti dovranno, con atto espresso, formalizzato ai sensi di legge, individuare la mandataria capogruppo, che costituirà il soggetto di riferimento in relazione all'esecuzione del contratto di concessione. Il raggruppamento nel suo complesso dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti mentre al soggetto capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva dei soggetti mandanti nei confronti della stazione appaltante. E' vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle Associazioni Temporanee e dei Raggruppamenti Temporanei rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di gara. Si precisa che è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una Associazione temporanea o Raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in Associazione temporanea o Raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti. Pertanto i consorzi sono tenuti ad indicare tutte le società consorziate. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato ed in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

7.7) Avvalimento – nel caso in cui le imprese, in possesso dei requisiti generali per la partecipazione alla gara in oggetto risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti al punto 9, lettere A7) ed A8) del bando, vogliano partecipare alla gara, ai fini dell'ammissione l'impresa ha la possibilità di fare riferimento ai requisiti di capacità tecnica, economica e finanziaria di una impresa ausiliaria facente parte o meno dello stesso gruppo. A riguardo il concorrente deve allegare tutta la documentazione prevista dall'art.49 del D.lgs. 163/2006.

Ai sensi dell'art. 49 comma 6 del "Codice dei contratti" il concorrente non potrà avvalersi di più imprese ausiliarie per ciascuna categoria.

Pena l'esclusione non è consentito, ai sensi dell'art. 49, comma 8, del "Codice dei contratti", che della stessa impresa ausiliaria si avvalga di più di un concorrente. E' vietata altresì la partecipazione alla medesima gara dell'impresa ausiliaria e dell'impresa che si avvale dei requisiti della medesima impresa ausiliaria.

che siano in possesso dei requisiti sotto indicati:

a) che non si trovino in nessuna delle situazioni di cui all'art. 38 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. che comportano l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara;

b) che non siano in una delle condizioni impeditive a contrarre con la pubblica amministrazione o avere inadempito agli obblighi posti a loro carico dalla normativa vigente;

c) che i soggetti di cui ai punti da 7.3 a 7.5 siano regolarmente costituiti nei modi di legge e che nel loro statuto sia previsto lo svolgimento di attività sportive e del nuoto;

d) che dimostrino di possedere la capacità economica e finanziaria, nonché la capacità tecnica e professionale di cui al punto 9, lettere A7) ed A8).

I requisiti di cui ai precedenti punti a), b) e c), devono essere posseduti singolarmente da ciascuna società o, associazione o impresa appositamente e temporaneamente associata o raggruppata (ATI o ATS) o consorziata, nonché dalla capogruppo, pena l'esclusione dalla procedura di gara;

e) che abbiano prodotto tutta la documentazione elencata al punto 9 del presente Bando;

f) che abbiano prodotto, la cauzione provvisoria stabilita in €. 500,00, pari all'importo del canone annuo di concessione posto a base d'asta dell'attività negoziale e la fornitura di lavori, beni e servizi in economia, che deve essere costituita secondo le forme e con le modalità stabilite al successivo punto 9 lettera A9);

g) che abbiano maturato almeno tre anni di esperienza nella gestione di attività inerenti le piscine pubbliche e/o private comprovata attraverso la presentazione di adeguata documentazione e certificazione.

7.8) **Obbligo del sopralluogo ed esonero di responsabilità:** A pena di esclusione dalla gara, è obbligatorio per gli operatori concorrenti, effettuare il sopralluogo nei locali dell'impianto sportivo oggetto della gara, previa prenotazione presso gli uffici del IX settore del Comune di Aragona, sito in Via Vitello. Il sopralluogo sarà condotto a cura del suddetto Ufficio e potrà essere effettuato, dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00, previo accordo del giorno e dell'ora dell'accesso con il Responsabile del settore IX Geom. Salvatore Bellanca

L'incaricato rilascerà apposita attestazione che l'Associazione/Società concorrente dovrà allegare, a pena di esclusione, ai documenti di gara. Il sopralluogo dovrà essere effettuato a pena di esclusione dal Legale Rappresentante della Società/Associazione.

In caso di A.T.S. o R.T.S. la presa visione della struttura per il contestuale rilascio del certificato dovrà essere effettuata da tutti i Rappresentanti legali delle Associazioni/Società componenti facenti parte dell'A.T.S. o del R.T.S.

8) **MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA - TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITÀ E DATA DI APERTURE DELLE OFFERTE:**

8.1) **TERMINE E INDIRIZZO:** Per partecipare alla gara deve essere predisposto, a pena di esclusione dalla gara, un apposito plico contenente al suo interno tre distinte buste:

"Busta A - Documentazione",

"Busta B - Parametri Qualitativi"

"Busta C - Offerta Economica",

il cui contenuto deve essere redatto in lingua italiana, che, sempre a pena di esclusione dalla gara, deve essere idoneamente chiuso e sigillato con ceralacca, controfirmato sui lembi di chiusura e deve pervenire entro e non oltre il **termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 06 mese di Marzo 2014**, intestato Al Responsabile del Settore IX servizio Impianti Sportivi e impiantistica sportiva all'indirizzo Comune di Aragona Via Vitello Cap 92021. La presentazione presso l'Ufficio Protocollo Generale di questo Comune può essere effettuata a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata. E, altresì, facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, entro il suddetto termine perentorio. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede il timbro con la data, il numero di protocollo e l'ora di arrivo (l'orario di ricezione sarà riportato nel caso in cui il plico sia recapitato l'ultimo giorno utile per la presentazione), apposto sul plico dal suddetto Ufficio Protocollo. Il recapito tempestivo del plico è a completo ed esclusivo rischio del concorrente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità del Comune ove, per disguidi postali o di altra natura ovvero per qualsiasi altro motivo, il plico non pervenga all'indirizzo di destinazione entro il termine perentorio sopra indicato. Non saranno in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine di scadenza, anche per ragioni indipendenti dalla volontà del concorrente ed anche se spediti prima del termine indicato. Ciò vale anche per i plichi inviati a mezzo di raccomandata A/R o altro vettore, a nulla valendo la data di spedizione risultante dal timbro postale. Tali plichi non verranno aperti e saranno considerati come non consegnati. potranno essere riconsegnati al concorrente su sua richiesta scritta.

8.2) **MODALITÀ:** Il suddetto plico, a pena di esclusione dalla gara, oltre ad essere idoneamente chiuso e sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura dal titolare o dal rappresentante legale dell'operatore concorrente, deve indicare all'esterno la denominazione e l'indirizzo dell'operatore mittente, nonché la seguente dicitura: **OFFERTA PER LA GARA DEL GIORNO 10 mese di Marzo 2014 - ALLE ORE 10:00 "CONCESSIONE IN GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE SITA IN ARAGONA VIA FALCONE" C.I.G. 5446080.**

8.3) **APERTURA OFFERTE:** La gara sarà esperita il 10/Marzo/2014 alle ore 10:00 (dieci) in seduta pubblica, presso la sede del IX Settore Protezione Civile, Igiene Pubblica, Tecnologia e Manutenzione del Comune di Aragona, ubicata in Via Vitello (ex carcere).

Possono assistere alle operazioni di gara, che si terranno in seduta pubblica, i legali rappresentanti degli operatori che hanno presentato domanda di partecipazione alla gara ovvero loro delegati, muniti di specifica delega.

9) **ELENCO DEI DOCUMENTI DA PRESENTARE:** Il plico, descritto al precedente punto 8.1), idoneamente chiuso e sigillato secondo le modalità descritte al precedente punto 8.2), deve contenere, al suo interno, tre distinte buste, a loro volta idoneamente chiuse e sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, riportanti all'esterno la denominazione e l'indirizzo dell'operatore concorrente e la dicitura, rispettivamente: "Busta A - Documentazione", "Busta B - Parametri Qualitativi", "Busta C - Offerta Economica". Il tutto è previsto a pena di esclusione dalla gara. A) LA BUSTA "A - DOCUMENTAZIONE" deve contenere, a pena di esclusione della gara, i documenti e le dichiarazioni, redatti in lingua italiana. di seguito specificati:

A1) Una dichiarazione sostitutiva, ai sensi e secondo le modalità prescritte dal D.P.R. 28/12/2000, n. 445, con allegata copia del documento di riconoscimento in corso di validità, resa, in lingua italiana, in un unico documento, sottoscritta per esteso dal titolare o dal legale rappresentante dell'operatore concorrente, con la quale si dichiara, a pena di esclusione dalla gara:

A1.1) di partecipare alla gara e che la Società/Consorzio/Consorzio di Società Sportive/ l'Associazione/Società sportiva risulta affiliata alla seguente Federazione Sportiva e/o al seguente Ente di Promozione Sportiva e discipline associate riconosciuta dal CONI, come risulta dal seguente certificato di iscrizione/di affiliazione (allegare relativa certificazione o indicare gli estremi della stessa relativi all'iscrizione/affiliazione) ovvero che l'Associazione o Società senza scopo di lucro, è costituita nei modi di legge e che nel proprio Statuto è previsto lo svolgimento di attività sportive e del nuoto (Dichiarare il caso che ricorre); ovvero che la Società/Consorzio/Consorzio di Società Sportive/ l'Associazione/Società sportiva risulti iscritta alla C.C.I.A.A. per la categoria oggetto della presente procedura.

A1.2) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta, della documentazione relativa alla presente procedura di gara, delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi, nonché di quelli derivanti dagli obblighi e dagli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove deve eseguirsi la gestione dell'impianto sportivo;

A1.3) di aver effettuato il sopralluogo nei locali dell'impianto sportivo oggetto della concessione in gestione, di avere preso conoscenza della convenzione per la sua gestione e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa, che possono influire sia sulla esecuzione della gestione, sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta che starà per fare, nonché di accettare, senza condizione e riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente Bando di gara, nel Capitolato-Convenzione e nel Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali;

A1.4) di avere effettuato uno studio approfondito della convenzione per la gestione dell'impianto sportivo oggetto dell'appalto e di ritenerla adeguata e realizzabile per il prezzo corrispondente all'offerta presentata:

A1.5) di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante l'esecuzione della gestione, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione in merito;

A1.6) di essere abilitato alla firma dell'offerta;

A1.7) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto e che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo n. 159/2011 e s.m.i.:

A1.8) che i nominativi degli amministratori, dei direttori tecnici, del socio unico, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, o dei soci, muniti di poteri di rappresentanza e soci accomandatari, complete di data di nascita e di residenza sono i seguenti: (elencare);

A1.9) di non trovarsi in nessuna delle situazioni di cui all'art. 38, 1° comma, lett. a), b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), m-bis), m-ter), m-quater) e 2° comma del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. che comportano l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara e precisamente:

a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, e non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) di non avere pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27/12/1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della legge 31/05/1965, n.575. Si precisa che tale dichiarazione va resa, a pena di esclusione dalla gara, dai seguenti soggetti: dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, da tutti i soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dal direttore tecnico o dal socio unico, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;

c) di non avere a proprio carico sentenza di condanna passata in giudicato, o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale e/o per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art.45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18. A tal fine si precisa che il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima. Si precisa, altresì, che la suddetta dichiarazione va resa, a pena di esclusione dalla gara, dai seguenti soggetti: dal titolare e dal direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dai soci e dal direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, da tutti i soci accomandatari e dal direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, dagli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, dal direttore tecnico, o dal socio unico, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. L'insussistenza di tali condizioni deve essere dichiarata anche dai soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. In caso contrario l'impresa dovrà

dimostrare che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; o che l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano in quanto il reato è stato depenalizzato, ovvero è intervenuta la riabilitazione, ovvero è stato dichiarato estinto dopo la condanna;

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

e) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro. A tal fine si intendono gravi le violazioni individuate ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008 e successive modificazioni, fermo restando quanto previsto, con riferimento al settore edile, dall'art.27, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 81/2008;

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara: e/o non aver commesso un errore grave nell'esercizio dell'attività professionale;

g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui il concorrente è stabilito. A tal fine si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29/09/1973, n.602;

h) che nei propri confronti non risulta l'iscrizione nel casellario informatico dell'Osservatorio, di cui all'art.7, comma 10, del decreto legislativo n. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui il concorrente è stabilito. A tal fine si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'art.2, comma 2, del decreto legge 25/09/2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22/11/2002, n. 266. I soggetti di cui all'art. 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell'art. 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva;

l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla Legge n.68/1999;

m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8/06/2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 36-bis, comma 1, del decreto legge 04/07/2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 04/08/2006, n.248

m-bis) che nei propri confronti non è stata applicata la sospensione o la decadenza per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultanti dal casellario informatico dell'Osservatorio, di cui all'art.7, comma 10 del decreto legislativo n. 163/2006;

m-ter) di non essere tra i soggetti di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del decreto legge 13/05/1991 , n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12/07/1991, n.203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, 1° comma, della legge 24/11/1981 , n. 689;

m-quater) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art.2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. Si precisa che a tal fine i concorrenti devono allegare, alternativamente: a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente; b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente; c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente. Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

A1.10) di non avere subito condanne penali / oppure di aver subito le seguenti condanne penali (da elencare), per le quali ho beneficiato della non menzione, ai sensi dell'art. 38, comma 2, del Decreto Legislativo n.163/2006 e s.m.i.. (A tal fine occorre indicare l'ipotesi che ricorre);

A1.11) che l'Associazione/Società/Ente è stata costituita in data _____ come da atto Costitutivo (indicare gli estremi) _____ e che non è in corso alcuna procedura di scioglimento dell'Associazione/Società/Ente

A1.12) che l'Associazione/ Società/Ente è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte, tasse ed i conseguenti pagamenti ed adempimenti (è obbligatorio specificare il codice fiscale - la partita IVA - il domicilio fiscale);

A1.13) che l'Associazione/Società/Ente è in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i conseguenti adempimenti e pagamenti in materia di contributi sociali (è obbligatorio specificare il numero di matricola azienda INPS ed il codice azienda INAIL qualora in possesso sussistendone l'obbligo);

A1.14) di obbligarsi ad effettuare ed a dare inizio all'esecuzione della gestione entro i termini e con le modalità stabilite nel Capitolato - Convenzione, restando espressamente esclusa qualsiasi possibilità revisionale dei prezzi offerti;

A1.15) che l'Associazione/Società/Ente ha l'onere dell'effettuazione della gestione e la stessa è tenuta a rispettare i contratti collettivi nazionali di settore, gli accordi sindacali integrativi, nonché tutti gli adempimenti di legge nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti o soci;

A1.16) di ottemperare a quanto previsto dal Decreto Legislativo n.81/2008 e s.m.i. in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

A1.17) di essere a conoscenza che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 2, della L.R. n. .15/2008, il rinvio a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata del legale rappresentante o di uno dei dirigenti dell'Associazione/Società aggiudicataria comporta la risoluzione del contratto

A1.18) di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, secondo quanto disposto dall'art. 3 della Legge n. 136/20'10 e s.m.i, a pena di nullità del contratto e della sua risoluzione in caso di inadempimento;

A1.19) di eleggere domicilio per le comunicazioni inerenti la presente procedura di appalto al seguente indirizzo: Città _____ Via _____ n. _____;

A1.20) di indicare, per l'invio di tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di appalto, ivi comprese le comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i., il seguente numero di Fax e/o il seguente indirizzo di Posta elettronica

A2) Dichiarazione, resa ai sensi del protocollo di legalità "Accordo Quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa", al quale questo Comune ha aderito con determinazione Sindacale n. 135 del 05/10/2006, con la quale l'offerente dichiara espressamente ed in modo solenne:

- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alle gare;

- che non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara - in forma singola o associata - ed è consapevole che, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati;

- che la propria offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza, si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, dichiara che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza;

- che nel caso di aggiudicazione si obbliga espressamente a segnalare alla stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;

- di obbligarsi a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, ecc.);

- di obbligarsi ancora espressamente a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, nolo, cottimo ecc. ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse;

- Dichiaro, altresì, espressamente di essere consapevole che le superiori obbligazioni e dichiarazioni sono condizioni rilevanti per la partecipazione alla gara sicché, qualora la stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l'impresa verrà esclusa.

La mancanza delle suddette dichiarazioni ed il mancato rispetto delle clausole contenute nel suddetto protocollo di legalità costituisce causa di esclusione dalla gara e di risoluzione del contratto.

A3) Copia conforme all'originale dello Statuto è dell'Atto Costitutivo dell'Associazione/Società/Ente concorrente ovvero per i soggetti iscritti alla C.C.I.A.A certificato camerale per la categoria oggetto della presente procedura.

A4) Certificato di iscrizione, o di adesione, o di riconoscimento da parte del CONI, e di affiliazione alla F.I.N. e/o enti di promozione sportiva, richiesto esclusivamente per i soggetti di cui ai punti da 7 .3 a 7 .5.

A5) Certificato Generale del Casellario Giudiziale, in bollo, di data non anteriore a mesi sei dalla data fissata per la presentazione dell'offerta, ovvero corrispondente dichiarazione sostitutiva resa ai sensi e secondo le modalità prescritte dal D.P.R. n. 44512000, riguardante, a pena di esclusione dalla gara:

Per le società o associazioni: gli amministratori muniti del potere di rappresentanza

Per le società, cooperative e loro consorzi: il o i rappresentanti legali ed i direttori tecnici, nonché:

- tutti i soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice;

- tutti i componenti la società se trattasi di società in nome collettivo;

- tutti gli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza se trattasi di società di qualunque altro tipo;

A6) Impegno ad uniformarsi ed ottemperare alle prescrizioni di cui all'art.37 del Decreto Legislativo n.163 del 2006 e s.m.i., nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Associazioni/Società.

Nell'offerta dovranno presentarsi tanto la procura quanto il mandato.

A7) La Capacità economica e finanziaria, ai sensi dell'art. 41, comma 1, del Decreto Legislativo n.163/2006 e s.m.i., dovrà essere comprovata, a pena di esclusione dalla gara, esclusivamente mediante la copia conforme all'originale dei bilanci del fatturato globale d'impresa negli ultimi tre anni (2010-2011-2012), corredati dai relativi verbali di approvazione, il cui importo complessivo, a pena di esclusione dalla gara, non deve essere inferiore ad €. 200.000,00 iva esclusa.

Inoltre, per l'aggiudicatario sarà richiesta copia di avvenuta denuncia I.V.A. relativa agli ultimi suddetti tre esercizi. Nel caso in cui la ditta concorrente abbia iniziato la propria attività da meno di tre anni, potrà soddisfare il requisito in argomento dimostrando di aver realizzato un fatturato e svolto attività per importi proporzionalmente ridotti in base all'effettivo periodo di attività $[(\text{importo del fatturato richiesto}/3) \times \text{anni di attività}]$.

In caso di Associazioni/Società riunite, queste devono aver raggiunto complessivamente il suddetto importo e la capogruppo non meno del 60% dello stesso, a pena di esclusione;

A8) La Capacità tecnica e professionale, ai sensi dell'art. 42, comma 1, del Decreto Legislativo n.163/2006 e s.m.i., dovrà essere comprovata, a pena di esclusione dalla gara, mediante:

a) dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 o documentazione comprovante l'elenco delle esperienze nella gestione di piscine pubbliche e/o private affidate da amministrazioni aggiudicatrici così come definite dall'art.3 del D.lgs 163/2006 o da ditte private svolte nel triennio precedente (2010-2011-2012), con l'indicazione delle date e dei destinatari con certificazione allegata per un importo non inferiore ad €. 20.000,00 iva esclusa.

d) dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 o documentazione comprovante l'elenco delle attrezzature tecniche, degli strumenti tecnici, dell'equipaggiamento tecnico, del personale e di quanto altro è ritenuto necessario, posseduti o di cui l'operatore concorrente disporrà, per eseguire la gestione dell'impianto sportivo oggetto dell'appalto.

c) dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 o documentazione comprovante che negli anni (2010-2011-2012) la ditta concorrente abbia sostenuto un costo per personale dipendente con contratto di lavoro di tipo subordinato per un importo non inferiore ad € 150.000,00

Il tutto a pena di esclusione dalla gara.

A9) Cauzione provvisoria: L'offerta, a garanzia della sua affidabilità, deve essere corredata, a pena di esclusione dalla gara, da una cauzione provvisoria di €. 500,00, pari all'importo del canone annuo di concessione posto a base d'asta. La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o mediante fideiussione. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del Decreto Legislativo n.385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, nonché l'impegno del fideiussore a rilasciare la cauzione definitiva per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse aggiudicatario e deve avere validità non inferiore a centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

Si precisa, in particolare, che in caso di partecipazione alla gara di Raggruppamenti Temporanei di Associazioni/Società, o A.T.S., il deposito cauzionale va prodotto, unitamente agli altri documenti, dall'Associazione/Società mandataria capogruppo a nome del raggruppamento, purché riporti la specifica garanzia della copertura dei rischi connessi all'inadempimento degli obblighi ed oneri, derivanti dalla partecipazione alla gara, da parte di tutte le Associazioni/Società costituenti il Raggruppamento o l'A.T.S., in caso contrario il deposito cauzionale deve essere intestato a tutte le Associazioni/Società costituenti il Raggruppamento o l'A.T.S. e deve essere da esse sottoscritto. Tutte le suddette previsioni devono essere contenute nella fideiussione a pena di esclusione dalla gara.

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione sarà restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione definitiva.

Si precisa che la cauzione provvisoria è elemento essenziale dell'offerta, ai sensi del combinato disposto degli artt. 75, commi 1 e 4, e 46, comma 1bis del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., pertanto l'offerta non corredata dalla cauzione provvisoria, avente l'importo sopra indicato sarà esclusa. **Si precisa che in caso di partecipazione alla gara di Raggruppamenti Temporanei di Associazioni/Società o di A.T.S., di Consorzi di Associazioni/Società, ciascuna Associazione/Società raggruppata, associata o consorziata deve produrre, a pena di esclusione dalla gara, tutte le dichiarazioni ed i documenti previsti dal presente Bando, ad eccezione del deposito cauzionale che va prodotto, secondo il caso specifico, con le modalità indicate nel precedente punto A9).**

B) LA BUSTA "B PARAMETRI QUALITATIVI", deve contenere, a pena di esclusione dalla gara:

B.1) Relazione illustrativa, nella quale, rispettando il seguente ordine, dovranno tassativamente essere indicati quanto richiesto al punto 5 dalla lettera A) ad F).

Deve essere redatta in lingua italiana, su carta intestata della Associazione/Società/Ente concorrente, firmata in ogni pagina dai soggetti che hanno sottoscritto la dichiarazione di partecipazione alla gara e nell'ultima pagina la firma deve essere apposta per esteso.

CRITERI E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE DELLA GARA" del presente Bando, ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi da parte della Commissione giudicatrice. La mancata presentazione della suddetta documentazione e di quella prevista per la dimostrazione dei singoli parametri qualitativi sopra richiamati, comporterà la non attribuzione dei relativi punti.

Si precisa che nel caso di Raggruppamenti di Associazioni/Società, sia costituiti che costituendi, la relazione illustrativa e la documentazione allegata dovrà essere presentata dalla sola Associazione/Società capogruppo e sottoscritta da tutti i legali rappresentanti delle Associazioni/Società raggruppate o raggruppante.

La relazione illustrativa non dovrà contenere alcuna indicazione economica diretta o indiretta, pena la esclusione dalla gara.

C) LA BUSTA "C - OFFERTA ECONOMICA", deve contenere, a pena di esclusione dalla gara, l'offerta segreta, redatta in lingua italiana, su carta da bollo o su carta resa legale, sottoscritta con firma per esteso dal rappresentante legale dell'Associazione/Società/Ente partecipante. Il rialzo percentuale che si intende praticare sul prezzo a base di gara, di euro 500,00 (canone annuale di concessione), IVA compresa se dovuta, deve essere indicato in cifre e in lettere.

Nella suddetta busta non devono essere inseriti altri documenti. In caso di Raggruppamento Temporaneo di Associazione/Società e di Consorzi, l'offerta congiunta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione dalla gara, da tutte le Associazioni/Società/Consorzi raggruppate o consorziate e deve contenere l'indicazione dell'Associazione/Società designata capogruppo mandataria e l'impegno che in caso di aggiudicazione le stesse Associazioni/Società si conformeranno alla disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici. In caso di partecipazione in Raggruppamento temporaneo di Associazioni/Società già costituito la dichiarazione dovrà essere sottoscritta dalla sola impresa capogruppo.

Non saranno ammesse offerte alla pari o in diminuzione sull'importo posto a base d'asta.

Saranno escluse dalla gara e non valutate le offerte espresse in modo parziale e/o condizionate o espresse in modo indeterminato. Quando ci sia discordanza tra il prezzo in rialzo indicato in lettere e quello indicato in cifre, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l'Ente appaltante.

Non hanno efficacia eventuali dichiarazioni di ritiro di offerte già presentate, né sono efficaci le offerte di uno stesso concorrente successive a quelle inizialmente presentate.

10) GARANZIE RICHIESTE:

10.1) in sede di gara - Cauzione Provvisoria: l'offerta dei concorrenti deve essere corredata da una garanzia di €. 500,00, pari all'importo del canone annuo di concessione posto a, base d'asta, costituita, a scelta dell'offerente, o da un deposito cauzionale provvisorio in contanti, che sarà infruttifero, ovvero da una fideiussione, secondo quanto previsto e specificato nel precedente punto 9 lettera A9) di questo Bando.

10.2) A seguito di aggiudicazione - Cauzione definitiva: L'aggiudicatario della gara è obbligato a costituire un deposito cauzionale definitivo stabilito in misura pari al 10% dell'importo della concessione di cui all'art.5 del Capitolato - Convenzione, che deve essere effettuato prima della stipula della Convenzione. La mancata costituzione del deposito cauzionale nel termine previsto dall'Amministrazione determina, senza bisogno di mora, la decadenza dell'aggiudicazione dell'appalto e l'incameramento della cauzione provvisoria, prestata in sede di offerta per partecipare alla gara dall'aggiudicatario, da parte della stazione appaltante, nonché la rivalsa sull'aggiudicatario delle spese sostenute e dei maggiori danni subiti o sostenuti dall'Ente appaltante. La cauzione definitiva può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o mediante fideiussione. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima (esplicito impegno a versare la somma stessa) entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva è posta a garanzia della regolare esecuzione della gestione dell'impianto sportivo e dello svolgimento dei servizi e delle attività connesse oggetto della presente Convenzione e copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dalla Convenzione stessa e sarà svincolata dopo che si sono esauriti tutti gli obblighi derivanti dalla Convenzione e successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione di detti obblighi.

In caso di decadenza dell'aggiudicatario o di inadempimento o di grave negligenza del Concessionario anche nel corso dell'esecuzione della convenzione l'Amministrazione Comunale ha diritto di incamerare, con atto unilaterale, in tutto o in parte l'importo della garanzia prestata con il deposito cauzionale definitivo, salva l'azione di risarcimento danni. In tal caso il Concessionario è obbligato a reintegrare in tutto o in parte il deposito cauzionale per un importo pari alla somma incamerata.

Per quanto altro riguarda la cauzione provvisoria e la cauzione definitiva si rinvia rispettivamente agli artt. 75 e 113 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i..

10.3) Polizze assicurative stipulate secondo le prescrizioni previste dall'art. 25 del Capitolato - Convenzione, a garanzia della responsabilità diretta ed esclusiva dei danni causati alle persone e alle cose, provocati nell'espletamento del servizio o conseguenti all'attività prestata, essendo a completo ed esclusivo carico dell'aggiudicatario qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa.

11) **AVVIO E MODALITA' DELLE OPERAZIONI DI GARA:**

La Commissione giudicatrice di gara, appositamente nominata, darà inizio alle operazioni di gara alle **ore 10:00 (dieci) del 10/Marzo/2014** in seduta pubblica, nella sede sita in Aragona, Via Vitello presso il Settore IX e procederà rispettando le seguenti fasi:

11.1) 1^a Fase - In seduta pubblica: si procederà a verificare la regolarità dei plichi pervenuti entro il termine di scadenza e ad aprire i plichi per verificare la regolarità del loro contenuto, secondo quanto prescritto dal presente Bando di gara, nonché ad aprire la "Busta A - Documentazione", di ciascun operatore partecipante alla gara, per la verifica della correttezza giuridico - formale delle offerte e della documentazione presentata, dell'esistenza delle dichiarazioni e dell'osservanza delle prescrizioni previste dalle legge vigenti e dal presente Bando di gara ed in caso di assenza, di irregolarità, di inosservanza e/o di cause di inammissibilità si procederà ad escludere dalla gara i relativi concorrenti, secondo quanto disposto dall'art. 46, comma 1-bis del Legislativo n. 163/2006 e s.m.i. inoltre, si procederà ad aprire la Busta "B - Parametri Qualitativi" dei singoli concorrenti ammessi a partecipare alla gara al solo scopo della verifica del suo contenuto e successivamente alla richiusura della busta stessa:

11.2) 2^a Fase - In seduta pubblica, si procederà a riaprire la "Busta B - Parametri Qualitativi", dei singoli concorrenti ammessi alla gara, per la valutazione dei parametri qualitativi e l'assegnazione dei punteggi con le modalità previste al punto "5 - criteri e modalità di aggiudicazione della gara" del presente Bando;

11.3) 3^a Fase - In seduta pubblica, , si procederà: ad aprire la "Busta C - Offerta Economica"; alla lettura delle offerte economiche ed all'attribuzione del relativo punteggio; alla determinazione del punteggio complessivo attribuito a ciascun partecipante rimasto in gara ed a dichiarare l'aggiudicazione provvisoria della gara a favore del concorrente la cui offerta avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto, che sarà determinato dalla somma dei singoli punteggi ottenuti per ciascun dei parametri qualitativi sopra richiamati con il punteggio attribuito all'offerta economica, fino ad un massimo di cento punti. Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso sia pervenuta o sia rimasta in gara una sola offerta valida, sempre che la stessa sia ritenuta, congrua, conveniente e coerente dalla Commissione di gara, in relazione all'oggetto della concessione.

Il giudizio della Commissione di gara è insindacabile. In caso di parità del punteggio complessivo tra due o più concorrenti, per l'aggiudicazione, si procederà a sorteggio, a norma dell'art. 77 del Regolamento Generale dello Stato, approvato con R.D. 23/05/1924, n. 827.

Ove le operazioni di gara non si esauriscano nell'arco di una seduta, i plichi, posti in contenitori sigillati, a cura della commissione di gara, saranno custoditi con modalità è con l'adozione delle misure ritenute necessarie ed idonee per impedire rischi di manomissione e per garantirne l'integrità e l'inalterabilità, a cura di un soggetto espressamente individuato dal Presidente della Commissione di gara.

Al Presidente della Commissione di gara è riservata la facoltà insindacabile, in caso di necessità, di non dar luogo alla gara, nonché di sospenderla e posticiparne la data senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa a riguardo, inoltre si riserva di non aggiudicare la gara se lo riterrà opportuno per ragioni di pubblico interesse. E'facoltà del Presidente di disporre con provvedimento motivato, ove ne ricorra la necessità, di riaprire la gara e la eventuale ripetizione delle operazioni di essa. L'Ente Appaltante si riserva la facoltà di annullare e/o revocare il bando di gara, non aggiudicare e/o non stipulare il contratto senza incorrere in responsabilità e/o azioni di richiesta danni, indennità o compensi di qualsiasi tipo, nemmeno ai sensi degli artt.1337 e 1338 del codice civile.

12) **FINANZIAMENTO:** L'oggetto della gara è finanziato con i fondi del bilancio Comunale.

13) **VINCOLO DELL'OFFERTA:** Ciascun offerente, una volta presentata l'offerta, non potrà ritirarla, sostituirla o modificarla.

Gli operatori partecipanti alla gara sono vincolati all'offerta per 180 giorni. Pertanto, ciascun offerente avrà facoltà di svincolarsi dall'offerta stessa mediante comunicazione da effettuare con lettera raccomandata all'indirizzo dell'Ente appaltante, decorsi 180 giorni dalla data fissata nel presente bando per la celebrazione della gara.

14) **VARIANTI:** Ai sensi dell'art. 76 del Decreto Legislativo n. 163/2006 è s.m.i., non sono ammesse varianti rispetto alle indicazioni del Capitolato - Convenzione ad eccezione delle proposte di servizi e prestazioni aggiuntive e migliorative offerte dall'aggiudicatario, che siano valutati ed approvati dall'Amministrazione Comunale.

15) **SUB-Concessione:** Il Concessionario non può sub-concedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, l'impianto e le attrezzature oggetto della presente Convenzione ed affidati in gestione dall'Amministrazione Comunale, salvo quanto previsto dalla normativa vigente, per quanto riguarda i servizi accessori (ristoro, bar, rivendita tabacchi, pubblicità ed altri servizi), potrà essere sub-concesso previo autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

16) AVVERTENZE E PRESCRIZIONI GENERALI: Esplicitamente si avverte che:

a) È prevista la risoluzione del contratto:

a1) nell'ipotesi in cui il legale rappresentante o uno dei dirigenti dell'Associazione/Società aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 15 del 201/11/2008; a2) nel caso di inadempimento, da parte della ditta aggiudicatrice, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari dall'art. 3 della legge n. 136/2010;

b) E' prevista l'esclusione dalla procedura di gara:

b1) Il recapito del plico sigillato contenente i documenti per la partecipazione alla gara in oggetto rimane ad esclusivo rischio del mittente, pertanto, ove, per qualsiasi motivo, anche di forza maggiore, lo stesso non giunga a destinazione entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno fissato per la gara, indipendentemente dalla data del timbro postale di spedizione, il relativo concorrente mittente non sarà ammesso a partecipare alla gara;

c) Ai sensi di quanto disposto dall'art. 46, comma 1-bis del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i., la stazione appaltante esclude i partecipanti ed i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal codice dei contratti pubblici e dal relativo regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto e sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali, ovvero nel caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tale da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte. Pertanto, saranno escluse dalla gara:

c1) le offerte le cui Buste "A" "B" e "C" contenenti rispettivamente la Documentazione, i Parametri Qualitativi e l'Offerta Economica, non siano chiuse e sigillate con ceralacca e non siano controfirmate sui lembi di chiusura e/o nel caso siano mancanti dei documenti e delle dichiarazioni previste dal punto 9) del presente Bando di gara;

c2) le offerte economiche, mancanti della firma del titolare o del legale rappresentante; che rechino l'indicazione di offerta alla pari o in ribasso rispetto all'importo posto a base d'asta; che rechino, in relazione all'indicazione del rialzo, segni di abrasioni, cancellature o altre manomissioni (si precisa che sono ammesse le correzioni purché espressamente confermate con sottoscrizione a margine); che contengano, oltre al rialzo offerto, condizioni, precondizioni o richieste a cui l'offerta risulti subordinata. L'offerta una volta presentata non può essere ritirata, né modificata né sostituita.

Saranno, altresì, escluse dalla gara le offerte espresse in modo parziale o espresse in modo indeterminato. Si precisa che verranno escluse dalla gara, le offerte mancanti anche di una sola delle modalità sopra descritte.

Si procederà all'esclusione dalla gara dei concorrenti, oltre che nei casi sopra descritti e oltre che per tutti gli altri motivi specificati nel presente Bando e relativi allegati, anche nel caso manchi qualcuno dei documenti richiesti dal presente Bando e/o le cui offerte siano carenti di una o più delle documentazioni e/o dichiarazioni richieste, ovvero con tali documentazioni errate, scadute, insufficienti, non pertinenti, non veritiere o, comunque, non idonee all'accertamento dell'esistenza dei requisiti per i quali sono prodotte, nonché mancanti in allegato di copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore (art. 38, comma 3, del D.P.R. n.445/2000,

d) La documentazione presentata non sarà restituita;

e) L'Ente appaltante, ove ne ricorra la necessità, si riserva la facoltà insindacabile di non far luogo alla gara, rinviare la data della gara o di prorogarne la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare pretese a riguardo. Inoltre, può disporre con provvedimento motivato l'annullamento, la riapertura della gara già conclusa e l'eventuale ripetizione delle operazioni di essa. Si riserva altresì la facoltà insindacabile di non aggiudicare l'appalto in oggetto qualora ritenga, a suo insindacabile giudizio, sulla base delle valutazioni effettuate dalla Commissione Giudicatrice di gara che nessuna offerta sia ritenuta valida, senza che per questo possa essere sollevata eccezione o protesta alcuna da parte dei concorrenti. Si riserva la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria approvata in sede di gara in caso di risoluzione della Convenzione o revoca della concessione all'originario aggiudicatario;

f) prima della stipula della convenzione, l'aggiudicatario è obbligato alla produzione, nei termini assegnati, di tutta la documentazione che verrà richiesta dall'Ente Appaltante. In pendenza degli accertamenti previsti dalle norme di cui al Decreto Legislativo n.163/2006 e s.m.i.. la Ditta aggiudicataria resta vincolata all'offerta formulata;

g) Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese inerenti la stipula del contratto di concessione, con tutti gli oneri fiscali relativi e consequenziali;

h) Per partecipare alla gara non è necessario presentare altri documenti o dichiarazioni non prescritti dal presente Bando;

i) E' data facoltà di presentare in sostituzione dei documenti e dei certificati richiesti apposite dichiarazioni sostitutive di certificazioni rese ai sensi e secondo le modalità prescritte dal D.P.R. n.445/2000. Le dichiarazioni presentate (art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000), a pena di esclusione dalla gara, se non

autentiche, devono essere accompagnate dalla fotocopia di un documento di identità o equivalente, in corso di validità, della persona che sottoscrive gli atti, così come previsto dall'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., e devono, comunque, riportare tutti i dati e gli elementi contenuti e richiesti nel certificato che sostituiscono. Si rammenta la responsabilità penale nella quale si incorre in caso di dichiarazioni false. In tal caso, si procederà alla conseguente denuncia penale. L'Ente Appaltante infatti, potrà effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni. Qualora dai predetti controlli emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento sulla base della dichiarazione non veritiera, fatte salve le sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. n.445/2000.

Inoltre, ai sensi dell'art. 38, comma 1-ter, del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i. in caso di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nella procedura di gara la stazione appaltante lo segnalerà all'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lett. h) dello stesso articolo per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia;

l) Il presente Bando sarà pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Aragona, e nelle altre forme di pubblicizzazione previste come obbligatorie dalla normativa vigente;

m) L'Ente Appaltante si riserva la facoltà di effettuare, direttamente o con richiesta della relativa documentazione, gli accertamenti relativi alle dichiarazioni presentate, prima della stipula del contratto con la ditta aggiudicataria;

n) L'Ente Appaltante, nel caso ravvisi la necessità di dover assicurare con urgenza l'inizio della gestione dell'impianto sportivo oggetto del presente Bando, potrà avvalersi della facoltà di procedere, immediatamente dopo l'aggiudicazione, all'affidamento della gestione sotto condizione risolutiva, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In tal caso, l'aggiudicatario è obbligato ad iniziare la gestione anche in pendenza della stipula della convenzione;

o) L'aggiudicatario è tenuto alla stipula del contratto di concessione e all'eventuale esecuzione anticipata della gestione dell'impianto sportivo, entro i termini di legge fissati dall'Ente Appaltante, pena decadenza della concessione;

p) L'Ente Appaltante può revocare o recedere dalla concessione con le modalità previste dalla Concessione;

q) La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente Bando e nel Capitolato - Convenzione;

r) Per quanto non previsto nel presente Bando, valgono le vigenti disposizioni di legge - nazionale e regionale - e regolamentari, in quanto applicabili;

s) "Oltre ai casi in cui "ope legis" è previsto lo scioglimento del contratto di concessione, la stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l'autorizzazione al subcontratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11 , comma 3, del D. P. R. 03/06/1998, n. 252";

t) Ai sensi di quanto previsto dall'art. 77, comma 1, del Decreto Legislativo n. 163/2006 l'Ente Appaltante si avvarrà per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori concorrenti inerenti la presente procedura del servizio postale e/o del telefax e/o p.e.c. a seconda delle esigenze operative;

u) Il Foro competente in caso di controversie è quello di Agrigento;

v) Organo competente per le procedure di ricorso amministrativo è unicamente il TAR di Palermo, entro trenta giorni decorrenti dai diversi momenti iniziali indicati nell'art. 120 del Decreto Legislativo n.104/2010;

z) Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati personali forniti dai partecipanti alla procedura di gara saranno trattati dall'Ente Appaltante esclusivamente nell'ambito è per i fini attinenti la procedura di gara in oggetto;

17) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

L'Ufficio Responsabile delle attività istruttorie e preparatorie è il IX Settore del Comune di Aragona.

Il Responsabile del procedimento è il responsabile del Servizio Impianti Sportivi Geom. Salvatore Bellanca.

Aragona, lì 07/02/2014

Il Responsabile del IX Settore
Protezione Civile, Igiene Pubblica
Tecnologia e Manutenzione

F.to (Geom. Salvatore Bellanca)



COMUNE DI ARAGONA

Settore IX
Protezione Civile, Igiene Pubblica
Tecnologia e Manutenzione

CAPITOLATO SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE COPERTA DI ARAGONA

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La presente convenzione ha per oggetto la concessione in gestione della **Piscina Comunale e le relative aree di pertinenza esterna**, sita in Via Falcone, nonché la conduzione degli impianti tecnologici annessi e la programmazione e il coordinamento dell'attività sportiva in relazione alle finalità perseguite dal Comune, nonché la promozione dell'impianto e la pubblicizzazione delle attività.

La concessione in gestione comprende:

- La gestione tecnico-amministrativa dell'impianto;
- La custodia e sorveglianza delle strutture, degli impianti, delle attrezzature e sulle attività in esso svolte;
- La manutenzione ordinaria dei fabbricati, delle attrezzature sportive e degli impianti tecnologici;
- l'assistenza agli utenti e ogni attività tesa a diffondere la pratica del nuoto e di altre attività ginnica sportiva all'interno dell'impianto;
- la conduzione e manutenzione di tutti gli impianti per il trattamento dell'acqua e dell'aria secondo le disposizioni del presente capitolato e delle specifiche normative vigente in materia di sanità pubblica.

L'affidamento di che trattasi, corrisponde a concessione di servizio, ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i..

Il servizio oggetto della concessione per nessuna ragione può essere sospeso o abbandonato, se non per cause di forza maggiore.

E' comunque fatto obbligo al Concessionario di comunicare tempestivamente i casi fortuiti o di forza maggiore che rendono incomplete o impossibili le prestazioni. L'Amministrazione Comunale si riserva di valutare l'effettiva sussistenza di tali cause e di richiedere l'eventuale risarcimento di tutti i danni conseguenti all'immotivata interruzione del servizio.

La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le norme e disposizioni contenute nella presente convenzione.

ART. 2 — CARATTERISTICHE DELL'IMPIANTO

La Piscina Comunale è ubicata nel Comune di Aragona in Via Falcone.

L'immobile presenta le seguenti caratteristiche e comprende:

- Vasca natatoria delle dimensioni di mt. 12,50 x 25 a sei corsie e profondità variabile da mt. 1,35 profondità centrale a mt. 1,55 profondità laterale;
- Vani tecnici per gli impianti di trattamento dell'aria dell'acqua costituiti da 1 caldaia per il trattamento dell'acqua della potenzialità di 330 Kcal cadauno;
- Due impianti di trattamento dell'aria per la zona delle vasche e per la zona dei servizi della potenza rispettiva di 22 kw/35000 mch e 3 kw/10.000 mch;
- Zona servizi composta da una stanza con annessa zona biglietteria;
- Locali spogliatoi e relativi servizi

ART. 3 - SCOPO DELLA CONCESSIONE

La finalità del servizio è quella di poter offrire una risposta ottimale alle richieste di pratica sportiva della città, sia di tipo agonistico che per il mantenimento del benessere psico-fisico, coniugando queste valenze con:

- a) la gestione ottimale e conduzione economica della struttura finalizzata allo sviluppo autofinanziato del medesimo impianto e che consenta di realizzare la gestione senza oneri a carico dell'Amministrazione Comunale;
- b) la razionalizzazione dei consumi e dei costi;
- c) l'attuazione dei lavori di manutenzione ordinaria approvati dall'Ente e di eventuali miglioramenti funzionali.

Per la gestione del servizio il Concessionario avrà a disposizione l'intero complesso sportivo.

L'attività dovrà essere esercitata nel pieno rispetto di tutte le norme disciplinanti le singole attività esercitate.

L'organizzazione delle attività deve essere improntata ai criteri di efficienza ed efficacia e deve rispondere ai canoni di correttezza, cortesia, gentilezza, garantendo l'informazione all'utenza circa l'uso e la disponibilità dell'impianto nel rispetto del calendario e delle attività programmate.

Il Concessionario dovrà curare l'uso pubblico dell'impianto secondo le norme previste dalla presente Convenzione. In particolare il Concessionario è tenuto a promuovere, attuare, coordinare e controllare tutte le attività relative all'utilizzazione dell'impianto e delle eventuali attività collaterali assicurando sempre e comunque che siano condotte le seguenti attività considerate quali minime da garantire:

- corsi di avviamento al nuoto;
- corsi di nuoto;
- nuoto libero;
- nuoto agonistico;
- corsi di nuoto destinati alle scuole del Comune di Aragona e dei Comuni limitrofi da realizzarsi nei periodi idonei previa convenzione o altre forme di accordo tra Concessionario e legali rappresentanti degli Istituti Scolastici.

E' data facoltà al Concessionario di poter svolgere anche altre attività, oltre quelle di natura esclusivamente natatoria, che abbiano natura sportiva e/o socio-ricreativa.

ART. 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha la durata di anni dieci a decorrere dalla data di stipula della presente convenzione.

Decorso il termine, la concessione scadrà di diritto, senza necessità di disdetta, essendo esclusa la tacita proroga.

E' consentita la proroga della concessione nelle more dell'espletamento della nuova procedura di gara a procedura aperta per l'individuazione di un nuovo concessionario, con l'osservanza delle stesse modalità patti e condizioni indicate nella presente Convenzione per un periodo di mesi sei.

Qualora il Concessionario, durante il periodo di gestione, presenti progetti per l'esecuzione di lavori finalizzati ad un miglioramento dell'efficienza e del funzionamento della struttura o all'abbattimento dei costi energetici, da realizzare totalmente a proprio carico, potrà beneficiare di una proroga contrattuale, per un massimo di ulteriori dieci anni. La durata della proroga sarà commisurata al valore economico e di ammortamento dell'investimento necessario alla realizzazione delle opere. In tal caso il progetto deve essere sottoposto al parere dell'Amministrazione e autorizzato dall'Ufficio competente.

ART. 5 - DOCUMENTAZIONE SULLA CONSISTENZA DELL'IMPIANTO

Al fine di documentarsi sulla consistenza dell'impianto è obbligatorio, pena l'esclusione dalla gara, effettuare il sopralluogo per la presa visione dello stato effettivo dei locali e dell'attrezzatura tecnologica dell'impianto sportivo oggetto della presente Concessione, previa prenotazione presso l'Ufficio competente. Il sopralluogo sarà condotto a cura del suddetto Ufficio e potrà essere effettuato, dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00, previo accordo del giorno e dell'ora dell'accesso con il Responsabile del Procedimento.

Il Responsabile del procedimento rilascerà apposita attestazione che il concorrente dovrà allegare, a pena di esclusione, ai documenti di gara.

Il sopralluogo dovrà essere effettuato dal Legale Rappresentante dell'Impresa/Società/Associazione. In caso di A.T.S. o R.T.S. la presa visione della struttura per il contestuale rilascio del certificato dovrà essere effettuata da tutti i componenti facenti parte dell'A.T.S. o del R.T.S..

La ricognizione, l'esatta ed attuale consistenza dell'impianto e del suo stato, nonché delle attrezzature mobili ivi esistenti, deve risultare da un apposito verbale, da redigere, in contraddittorio tra le parti, nel momento in cui la presente Convenzione è formalmente esecutiva o il Concessionario prende materialmente possesso dell'impianto stesso. Analogo verbale verrà redatto al termine del rapporto contrattuale.

L'Amministrazione Comunale consegnerà al Concessionario l'impianto nella data fissata di comune accordo tra le parti prima dell'inizio effettivo della gestione.

Al termine della gestione, il Concessionario si obbliga a restituire l'impianto entro 10 giorni.

Il Concessionario non avrà diritto ad indennità per eventuali miglioramenti realizzati sulla struttura anche se preventivamente autorizzati.

ART. 6 - CANONE E IMPORTO DELLA CONCESSIONE

L'importo del canone annuo di concessione a base d'asta è fissato in euro 500.00 IVA compresa.

L'importo del canone annuo di concessione effettivo è quello risultante dall'applicazione della percentuale di rialzo, sul suddetto importo a base d'asta, offerta dal concorrente aggiudicatario in sede di gara.

Il canone annuo di concessione, determinato con la modalità prevista dal precedente comma, dovrà essere corrisposto in rate trimestrali anticipate, con decorrenza dalla data di stipula della convenzione, mediante versamento sul c/c postale o bonifico bancario intestato al Comune di Aragona – Servizio Tesoreria con la seguente causale: "pagamento canone trimestrale per la concessione in gestione della Piscina Comunale di Aragona - **C.I.G. 5446080**

Non è previsto l'aggiornamento ISTAT dell'importo della concessione.

L'importo complessivo della concessione per la sua intera durata di anni dieci è di € 5.000,00.

ART. 7 – TARIFFE E ATTIVITA'

Nelle more che la G. Municipale di concerto con il concessionario, adotti le tariffe per l'uso della Piscina Comunale, ai sensi dell'art. 5 del vigente regolamento Comunale,

Il concessionario adotterà le seguenti tariffe:

- 1) presa fino a 14 anni, universitari e forze dell'ordine € 3,00
- 2) per attività svolta da adulti € 4,00
- 3) per attività svolta da utenti diversamente abili € 3,00
- 4) svolgimento per allenamento agonistico atleti FIN € 18,00 tariffa oraria per corsia
- 5) svolgimento ; attività scuole nuoto € 18,00 tariffa oraria per corsia

Le tariffe di cui ai punti 1), 2), 3) comprendono i seguenti servizi:

- ingresso;
- la pratica di un'ora di attività sportiva libera in piscina.
- l'uso dei servizi igienici.

Il Concessionario ha facoltà di rideterminare i costi di abbonamento, previa concertazione con l'Amministrazione Comunale.

Viene riconosciuta al concessionario la possibilità di determinare ulteriori tariffe per attività sportive e motorie che intende organizzare, da concordare sempre con l'Amministrazione

In caso di attività il cui svolgimento richiede la presenza di personale qualificato, il Concessionario ha l'obbligo di comunicare il nominativo/i e i titoli professionali del personale impiegato, specificando i rapporti contrattuali intercorrenti.

Per quanto concerne l'uso dell'impianto in orari extra contrattuali il concessionario ha facoltà di applicare libere tariffe che verranno concordate privatamente tra utente e concessionario della gestione.

I suddetti importi tariffari verranno interamente introitati dal Concessionario, con le modalità previste dalla normativa vigente in materia ed in osservanza delle specifiche disposizioni e normative fiscali.

Il Concessionario, sulla base di motivazioni economiche documentate, può chiedere all'Amministrazione la modifica delle tariffe.

ART. 8 - MODALITÀ DI UTILIZZO DELL'IMPIANTO

La gestione dell'impianto sportivo oggetto della presente Concessione viene effettuata dal Concessionario a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo, in qualità di titolare della concessione dell'affidamento della gestione dell'impianto e delle conseguenti responsabilità, derivanti dallo svolgimento delle attività in detto impianto, a tutti gli effetti di legge.

Il Concessionario è tenuto a gestire l'impianto ed a svolgere in esso le relative attività con piena autonomia organizzativa e gestionale, nel rispetto di tutte le normative e disposizioni legislative nazionali e regionali vigenti in materia, delle disposizioni del vigente regolamento per la gestione e l'utilizzo degli impianti sportivi comunali, approvato con Del.ne C.C. n. 54 del 11/07/2011.

Il Concessionario:

- a)- non può usare gli impianti se non per gli scopi indicati nella presente Concessione;
- b)- deve utilizzare e far utilizzare l'impianto con la massima diligenza in modo da evitare qualsiasi danno allo stesso, ai suoi accessori ed a quanto altro di proprietà del Comune di Aragona, in modo da restituirlo, alla scadenza della convenzione, nello stato di perfetta efficienza;
- c)- assicurare l'apertura, la chiusura, e la conduzione dell'impianto, osservando, di norma nel minimo, i seguenti orari: Orario AM dalle ore. 9,00 alle ore 14,00 / Orario PM dalle ore 15,00 alle ore 21,00 di tutti i giorni feriali e la domenica dalle ore 9,00 alle ore 13,00;
- d)- deve prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per manifestazioni e iniziative di vario genere, finalizzate a promuovere e diffondere lo sport tra la cittadinanza, che il Comune di Aragona intenda attuare nel corso dell'anno, garantendo il libero accesso al pubblico in occasione dei suddetti eventi , per un minimo di n.5 manifestazioni ad anno solare;

Sono previsti i seguenti giorni di chiusura festivi:

- Festa Patronale
- 1 gennaio Capodanno
- 6 gennaio Epifania
- Pasqua
- Lunedì dell'Angelo;
- 25 aprile festa della Liberazione;
- 1 maggio Festa del Lavoro:
- 2 giugno Festa della Repubblica
- 15 agosto Ferragosto
- 1 novembre – Ognissanti
- 2 novembre Commemorazione dei defunti
- 8 Dicembre Immacolata
- 25 dicembre Natale
- 26 dicembre S. Stefano

ART. 9 - DIVIETO DI SUB-CONCESSIONE

Il Concessionario non può sub-concedere in tutto o in parte, con o senza corrispettivo, l'impianto e le attrezzature oggetto della presente Convenzione ed affidati in gestione dall'Amministrazione Comunale, salvo quanto previsto dalla normativa vigente, per quanto riguarda i servizi accessori (ristoro, bar, rivendita tabacchi, pubblicità ed altri servizi), potrà essere sub-concesso previo autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

ART. 10 - BAR RISTORO E PUBBLICITÀ

Quale riconoscimento del ruolo sostanziale di collaborazione in materia di sport e tempo libero ed a copertura delle spese di

gestione dell'impianto, il Concessionario può esercitare, a sua cura e spese, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni amministrative e sanitarie prescritte dalle vigenti leggi in materia, pena la revoca della concessione:

a)- Attività promozionale e pubblicitaria riferita alla propria attività gestionale e pubblicità visiva e fonica per conto di terzi all'interno dell'impianto sportivo oggetto della presente Convenzione, con affiancata la scritta con il logo "Comune di Aragona - Piscina Comunale" con introito delle somme derivante dall'uso degli spazi pubblicitari interni all'impianto stesso, salvo l'obbligo di conformità ai regolamenti ed alle disposizioni di legge vigenti in materia.

b)- il servizio bar, tavola calda/ristoro, esistenti o da istituire all'interno dell'impianto o negli spazi esterni di pertinenza. Il Concessionario può sub-concedere a terzi il predetto esercizio bar e ristoro, previa comunicazione delle generalità e del possesso dei requisiti, previsti dalle normative vigenti in materia, dell'eventuale sub concessionario al Comune, ai fini del rilascio del relativo nulla osta entro trenta giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione. L'Amministrazione Comunale, nel caso rilevi la sussistenza di fondati motivi, può esprimere parere negativo e non rilasciare il nulla osta alla sub-concessione dell'esercizio del servizio bar e ristoro.

La sub-concessione sarà, comunque, operante e valida esclusivamente e limitatamente per il periodo di durata della concessione dell'impianto, in quanto è strettamente vincolata alla struttura ed alla durata della presente Convenzione.

Il sub-concessionario ed il Concessionario rispondono solidamente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio.

Le autorizzazioni amministrative relative all'esercizio dell'attività di bar e ristoro potranno essere rilasciate anche in deroga ad eventuali parametri e contingenti fissati nei provvedimenti di settore adottati dall'amministrazione, sempre e comunque nel rispetto delle norme relative alla sussistenza dei requisiti soggettivi, oggettivi ed igienico sanitari previsti dalla normativa vigente in materia.

ART. 11 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

11.1) Il Concessionario, oltre agli obblighi derivanti dalle modalità di utilizzo dell'impianto di cui al precedente art. 8:

11.1a) deve comunicare entro e non oltre dieci giorni dall'inizio della gestione dell'impianto: il nominativo del Direttore o del Responsabile dell'impianto e del Coordinatore degli operatori addetti all'impianto ed il relativo recapito telefonico, quali referenti nei rapporti con l'Amministrazione Comunale; i nominativi delle persone impiegate nella gestione dell'impianto, le relative mansioni e categorie di inquadramento contrattuale, nonché tutta la documentazione da cui si evinca il rapporto di lavoro ed il possesso dei requisiti professionali necessari allo svolgimento delle attività del personale addetto; il nominativo del Responsabile della sicurezza e degli addetti al primo soccorso e antincendio;

11.1b) è obbligato ad osservare ed a fare osservare la massima diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, ecc , in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto, ai suoi accessori ed a quant'altro di proprietà del comune di Aragona, al fine di restituirli, alla scadenza della concessione, nello stato di perfetta efficienza;

11.1c) deve segnalare tempestivamente alla Direzione del Settore IX Servizio impianti sportivi ogni danno che possa derivare o verificarsi alle persone e/o alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati;

11.1d) deve presentare, al fine di consentire il controllo del Comune sulla gestione dell'impianto, alla Direzione I del Settore IX Servizio Impianti Sportivi entro il 31 gennaio di ogni anno: una relazione sulla situazione dell'impianto, comprendente la proposta degli interventi di ordinaria manutenzione che il Concessionario deve attuare; una relazione sulla ordinaria manutenzione effettuata nell'anno precedente; una relazione sulla gestione dell'impianto e sulle attività sportive o di altro genere svolte nell'anno precedente; il programma preventivo delle attività da effettuare nell'anno successivo;

11.1e) deve provvedere a corrispondere, qualora si avvale di figure professionali come lavoratori dipendenti, il trattamento economico e normativo previsto dai vigenti contratti di lavoro della categoria di appartenenza dei suddetti dipendenti (che non può essere inferiore a quello risultante dai C.C.N.L. ed accordi integrativi territoriali e locali vigenti per il relativo settore di attività durante tutto il periodo della validità della presente Convenzione) e deve, altresì, provvedere a che il personale utilizzato goda di tutte le assicurazioni previdenziali, assistenziali ed antinfortunistiche previste dalle vigenti disposizioni di legge;

11.1f) deve assumere a proprio carico le spese per la custodia, la pulizia dei locali e quelle connesse all'uso dei locali stessi e delle attrezzature e quelle relative ai canoni e consumo delle utenze elettriche, gas, idriche e telefoniche;

11.1g) è tenuto in via esclusiva, a propria cura e spese, alla manutenzione ordinaria degli impianti e strutture concessi. Il Comune di Aragona è esonerato in tutti i casi da ogni responsabilità civile e penale che dovesse derivare per danni eventualmente causati a cose e persone nell'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria;

11.1h) è responsabile civilmente e penalmente per qualsiasi danno agli impianti, agli accessori, alle pertinenze, a persone, a cose, anche di terzi, che possa derivare durante la vigenza delle concessioni per la gestione degli impianti sportivi comunali;

11.1 i) non può, ad alcun titolo, alienare e distruggere gli impianti e le attrezzature oggetto della concessione. Per eventuali sostituzioni rese necessarie dalle esigenze dell'uso o della gestione saranno presi accordi volta per volta;

11.1l) non può procedere, nel corso dell'esecuzione della gestione, a trasformazioni, modifiche o migliorie degli impianti e strutture concessi senza il consenso scritto del Comune;

11.1m) è titolare dei contratti per tutte le utenze necessarie ad assicurare la regolare gestione dell'impianto (utenze elettriche, idriche, gas e telefoniche) dei quali assume ogni onere amministrativo e di esercizio, nonché delle imposte e tasse, se dovute, anche di carattere locale .

11.2) Il Concessionario deve, inoltre, provvedere:

11.2a) alle spese di pulizia dei locali, assicurando: la pulizia di spogliatoi, tribune, servizi igienici, area di balneazione e di tutte le aree e pertinenze interne ed esterne, compreso il diserbamento o il decespugliamento;

11.2b) alle spese di manutenzione ordinaria dell'impianto e della struttura concessa;

11.2c) all'apertura, chiusura, conduzione dell'impianto, assicurando, quanto meno, i seguenti orari di fruizione: Orario AM dalle ore 9,00 alle ore 14,00 / Orario PM dalle ore 15,00 alle ore 21,00;comprese le domeniche con orario AM dalle ore 9.00 alle ore 13.00;

11.2d) alla custodia dell'impianto, delle attrezzature e dei materiali in esso esistenti o che ivi saranno collocati, nonché al ripristino o alla sostituzione di tutti gli arredi dell'impianto sportivo che risultino deteriorati o danneggiati dall'uso, anche non corretto, o a causa della scarsa sorveglianza;

11.2e) alla scrupolosa osservanza delle norme vigenti, o che in prosieguo dovessero essere emanate, in materia: igienico sanitaria, di sicurezza degli impianti, di personale e di prevenzione degli infortuni e degli incendi;

11.2f) a richiedere ed ottenere le autorizzazioni amministrative che fossero obbligatorie per legge per il regolare funzionamento dell'impianto;

11.2i) ad applicare ed incassare, con le modalità stabilite dalla normativa vigente in materia e dalle disposizioni della presente convenzione, le tariffe non eccedenti quelle vigenti, previste dal precedente art. 7 in caso di utilizzazione dell'impianto da parte di terzi;

11.2l) a garantire, in ogni caso e circostanza il regolare svolgimento delle gare di campionati, secondo quanto disposto dai calendari federali, salvo nei casi in cui l'arbitro disponga diversamente;

11.2m) a verificare che le Associazioni/Società sportive impegnate gare federali siano in possesso di regolare autorizzazione di pubblica sicurezza ai sensi di quanto previsto dall'art. 68 del T.U.L.P.S.;

11.2n) a garantire la presenza continua di personale durante gli orari di apertura e di utilizzo della struttura da parte delle Associazioni/Società Sportive, dei privati e dell'Amministrazione, nonché la sorveglianza sul corretto uso delle strutture, curando che le stesse non subiscano danni o atti vandalici;

11.2o) a munire tutto il personale, durante lo svolgimento del proprio servizio, di ogni capo di abbigliamento e accessori occorrenti per l'igiene e la sicurezza del personale stesso e degli utenti secondo quanto disposto dalle norme vigenti in materia;

11.2.p) a concedere la disponibilità gratuita dell'impianto a favore del Comune, in caso di manifestazioni sportive, culturali e ricreative da queste organizzate, per un minimo di 5 giorni all'anno.

ART. 12 – CAMPIONAMENTO ED ANALISI

Il Concessionario ha l'obbligo di fare eseguire, presso l'ASP o presso un laboratorio chimico autorizzato, tutti gli accertamenti analitici per il controllo della conformità dell'acqua e dei processi di trattamento in base alle specifiche normative sanitarie vigenti. Le analisi devono essere eseguite almeno una volta all'inizio di ogni trimestre e consegnate in copia al committente. Le analisi devono riportare in dettaglio i seguenti parametri di valutazione:

- **requisiti fisici:** temperatura – PH per disinfezione a base di cloro – torpidità in biossido di silicio – solidi grossolani – solidi sospesi – colore;
- **requisiti chimici:** cloro attivo libero – cloro attivo combinato – impiego combinato azono - cloro – acido isocianurico – sostanze organiche – nitrati e flocculanti;
- **requisiti microbiologici:** conta batterica a 22 gradi – conta batterica a 36 gradi – escherichia coli – enterococchi – staphylococcus aureus – pseudomonas aeruginosa.

Il mancato invio dei risultati delle analisi entro i 10 giorni successivi alla scadenza del trimestre di riferimento è sanzionato con l'applicazione di una penale di € 500,00. Inoltre, deve provvedere, sotto la propria responsabilità, alla tenuta di un registro dove giornalmente verranno riportati i dati inerenti la temperatura dell'acqua, il ph, la percentuale di cloro, il tasso idrometrico ambientale, il tutto rilevato almeno 2 volte al giorno in orari diversi uno antimeridiano e uno pomeridiano. Il registro potrà essere controllato, in qualsiasi momento dall'USL o da personale addetto su incarico del committente.

ART. 13 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO IN BASE ALL'ACCORDO STATO – REGIONI DEL 16.01.2003

Controlli interni.

13.a1) Il Concessionario della piscina deve garantire la corretta gestione sotto il profilo igienico-sanitario di tutti gli elementi funzionali del complesso che concorrono alla sicurezza della piscina nel rispetto delle indicazioni di seguito riportate.

13.a2) I controlli interni vanno eseguiti secondo protocolli di gestione e di auto-controllo a tal fine il responsabile della piscina deve redigere un documento, di valutazione dei rischi in cui è considerata ogni fase che potrebbe rivelarsi critica nella gestione dell'attività. Il documento deve tenere conto dei seguenti principi:

- analisi dei potenziali pericoli igienico-sanitari per la piscina;
- individuazione dei punti o delle fasi in cui possono verificarsi tali pericoli e definizione delle relative misure preventive da adottare;
- individuazione dei punti critici e definizione dei limiti critici degli stessi;
- definizione del sistema di monitoraggio;
- individuazione delle azioni correttive;
- verifiche del piano e riesame periodico, anche in relazione al variare delle condizioni iniziali, delle analisi dei rischi, dei punti critici, e delle procedure in materia di controllo e sorveglianza.

13.a3) Il responsabile deve garantire che siano applicate, mantenute e aggiornate le procedure previste nel documento di valutazione del rischio;

Per tutti gli altri adempimenti di carattere gestionale si rimanda a quanto specificatamente previsto

dall'Accordo Stato-Regioni del 16.01.2003 che il Concessionario ha l'obbligo di applicare integralmente soprattutto per quanto concerne: I requisiti dell'acqua di approvvigionamento; Le sostanze da utilizzare per il trattamento dell'acqua.

ART.14 DOCUMENTAZIONE DA TENERE PRESSO LA SEDE DELL'IMPIANTO

Il concessionario ha l'obbligo di tenere presso l'impianto la seguente documentazione:

- a) Planimetria dell'impianto ed elaborati progettuali aggiornati di ogni singola sezione funzionale;
- b) Documentazione relativa alla sicurezza del personale
- c) Registro delle analisi chimico-fisiche-biologiche trimestrali e dei campionamenti giornalieri.

ART.15 – ARREDO

Il concessionario dovrà garantire il corretto uso e il non danneggiamento degli arredi presenti all'atto della consegna ed indispensabile per il funzionamento dell'impianto. Ove si rendesse necessario sarà cura del Concessionario previa autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale alla sua sostituzione.

ART. 16 - FORNITURE E MANUTENZIONI ORDINARIE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario, oltre ad essere obbligato a provvedere all'effettuazione di tutte le opere di manutenzione ordinaria che saranno necessarie per mantenere e/o ripristinare il buono stato di conservazione dell'impianto sportivo o della sua struttura, dei beni, delle attrezzature, degli impianti tecnologici, anche in ottemperanza a norme sopravvenute, e di quanto altro si trovi nell'impianto affidato in concessione, descritti tra gli obblighi del Concessionario di cui all'art. 11, deve assicurare con continuità e regolarità l'ottimale utilizzo e fruizione dell'impianto, nonché il funzionamento delle attrezzature e degli impianti tecnologici e l'utilizzo dei beni e degli arredi provvedendo, se necessario, anche alla loro riparazione e/o sostituzione. In caso di malfunzionamenti delle attrezzature e degli impianti il Concessionario dovrà provvedere a ripristinare la funzionalità immediatamente o nel più breve tempo possibile e, comunque, entro il termine di cinque giorni, salvo che sia necessario un diverso termine derivante dai motivi tecnici o che si tratti di intervento straordinario a carico dell'amministrazione Comunale.

Il Concessionario può apportare a proprie spese modifiche migliorative agli impianti, che dovranno essere preventivamente concordate ed approvate dall'Amministrazione Comunale.

In particolare, sono a carico del Concessionario gli oneri e le competenze di seguito elencate:

1. Forniture:

- di energia elettrica, gas, telefono e di eventuale altro genere, previa volturazione dei relativi contratti o intestazione di nuovi contratti;
- di tutte le sostanze da utilizzare per il trattamento e la filtrazione dell'acqua così come specificatamente indicati nell'Accordo Stato-Regioni;
- di pezzi vari di ricambio degli impianti di scarico fognario, idrici, elettrici ed elettronici;
- di vernici per pareti e per infissi metallici o di qualsiasi altro genere;
- di materiale di pulizia;
- per la sostituzione di lampade per illuminazione di tutte le aree sia esterne che interne e dei locali annessi all'impianto;
- per la sostituzione di vetri, pezzi di ricambio per infissi, etc.;
- di minuteria metallica ed ogni altro pezzo di ricambio necessario per rendere le strutture, gli impianti e le attrezzature correttamente efficienti e perfettamente funzionanti;
- per la posa in opera e collaudo delle forniture.

2. Manutenzione ordinaria su tutte le strutture:

- manutenzione ordinaria di: infissi, recinzioni, pali di sostegno, reti di recinzione e reti interne all'impianto, impianti idrici, elettrici e di scarico fognario e tecnologici vari (CON ESCLUSIONE DI TUTTE QUELLE RIPARAZIONI CHE INTERESSANO TUBATURE INTERRATE O IMPIANTI INFRASTRUTTURALI)
- verifica periodica degli idranti e degli estintori;
- verifica periodica non superiore al biennio degli impianti di messa a terra a cura dell'A.S.P. competente;
- manutenzione ordinaria ed imbiancatura di tutti i locali ed accessori annessi all'impianto a seconda delle necessità;
- manutenzione ordinaria di tutti gli arredi, degli accessori vari e di tutte le attrezzature sportive.

In ogni caso il Concessionario deve, comunque, garantire tutte quelle forniture e opere di manutenzione ordinaria ivi comprese quelle inerenti gli interventi che potrebbero essere necessari per rendere le strutture e i servizi funzionali a garanzia dell'efficienza e fruibilità dell'impianto da parte dell'utenza, pur se non elencati.

3. Pulizia dei locali dell'impianto e di tutte le aree di pertinenza interne ed esterne:

- pulizia spogliatoi, tribune, servizi igienici, area di gioco;
- verniciatura cancelli, inferriate, ringhiere, recinzioni;
- imbiancatura di tutti i locali ed accessori annessi all'impianto;

4. Custodia, sorveglianza, apertura e chiusura dell'impianto:

il Concessionario:

- deve garantire la presenza continua di personale durante gli orari di apertura e di utilizzo dell'impianto

sportivo da parte delle Associazioni/Società sportive, dell'Amministrazione, degli altri utenti pubblici e privati, nonché la sorveglianza sul corretto uso dell'impianto e delle sue strutture, sulla base delle norme emanate dall'Amministrazione Comunale, curando che sia l'impianto che le sue strutture non subiscano danni o atti vandalici;

- è tenuto al rispetto ed all'osservanza degli orari di apertura e chiusura dell'impianto e di tutte le condizioni stabilite dall'Amministrazione e di quelle dettagliatamente previste nella presente Convenzione.

ART. 17 - ONERI A CARICO DEL COMUNE

Sono a carico del Comune, che vi provvede con preavviso di almeno sessanta giorni da notificarsi al Concessionario a mezzo lettera raccomandata a.r., i lavori di manutenzione straordinaria;

Il Concessionario ha l'obbligo di richiedere gli interventi di manutenzione straordinaria con un preavviso di almeno tre mesi, a mezzo raccomandata a.r., da inoltrare, indipendentemente dal tipo di impianto, alla Direzione del settore IX servizio Impianti Sportivi

Il Comune, dopo aver verificato la fondatezza della richiesta, comunicherà al soggetto gestore le proprie decisioni entro 45 giorni dal ricevimento della stessa.

Il Concessionario, qualora vi sia la necessità di eseguire lavori di manutenzione straordinaria che rivestano carattere di urgenza e la cui mancata esecuzione pregiudichi il normale utilizzo dell'impianto o la sicurezza dello stesso, richiede, con raccomandata a.r., l'intervento del Comune, con un periodo di preavviso il più breve possibile, specificando i lavori necessari e l'urgenza degli stessi in relazione alle attività che si svolgono nell'impianto ed allegando apposita perizia redatta sulla base dei prezzi desunti dai bollettini ufficiali.

Il Comune, dopo le verifiche da parte dei propri tecnici, preciserà per iscritto, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre trenta giorni, se intende procedere direttamente o se ne consente l'esecuzione da parte del Concessionario, fissando in tal caso il limite massimo di spesa che ritiene ammissibile e rimborsabile. Alla liquidazione ed al rimborso della spesa sostenuta dal Concessionario si procede dietro presentazione di apposito rendiconto accompagnato da idonea documentazione fiscale della spesa sostenuta e quietanzata.

ART. 18 - RENDICONTAZIONE

Al fine di consentire il controllo del Comune sulla gestione dell'impianto, il Concessionario deve presentare alla Direzione Settore IX Servizio Impianti Sportivi entro il 31 gennaio di ogni anno:

a) una relazione sulla situazione dell'impianto, comprendente la proposta degli interventi di ordinaria manutenzione che il Concessionario deve attuare, nonché una relazione sulla ordinaria manutenzione effettuata nell'anno precedente;

b) una relazione sulla gestione dell'impianto e sulle attività sportive svolte nell'anno precedente, con la relativa rendicontazione, ed il programma dell'attività da effettuare nell'anno in corso indicando il nominativo del Direttore o Responsabile dell'impianto. Detto programma di attività potrà essere modificato dal Comune nel caso in cui venga riscontrata una inadeguatezza del medesimo ai criteri di utilizzo degli impianti.

ART. 19 - CONTROLLI

Il Comune di Aragona può effettuare, senza limiti e obbligo di preavviso, controlli periodici sulla corretta gestione e manutenzione dell'impianto, anche con diritto alla verifica dei documenti contabili, al fine di accertare l'osservanza degli obblighi derivanti dalla presente Convenzione.

Pertanto, il personale del Comune di Aragona a tal fine autorizzato dal Dirigente del Settore, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che il Concessionario possa nulla eccepire, ha libero accesso nei locali e nelle aree di pertinenza dell'impianto sportivo, in ogni orario, sia per effettuare le verifiche ed i controlli suddetti, sia per eseguire verifiche e controlli sul buon funzionamento dell'impianto.

ART. 20 – RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario è responsabile civilmente e penalmente per qualsiasi danno agli impianti, agli accessori, alle pertinenze, a persone, a cose, anche di terzi, arrecato durante la vigenza della presente Concessione e di ogni e qualsiasi danno a persone o cose derivante dalla realizzazione degli interventi e delle attività oggetto della concessione o, comunque, connessi con la gestione dell'impianto sportivo.

Il Comune, pertanto, è in ogni caso esonerato da qualsiasi responsabilità per danno che possa derivare a persone e/o cose dall'uso dell'impianto affidato in concessione, anche durante l'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria, e non risponde, sia nei confronti degli interessati che di altri soggetti, in ordine alle retribuzioni ordinarie e/o straordinarie ed alle assicurazioni per il personale di cui dovesse avvalersi il Concessionario.

ART. 21 - PERSONALE

Il Concessionario dovrà assicurare il servizio con proprio personale, sia esso dipendente o socio.

Tutto il personale impiegato nella gestione dell'impianto e nell'esecuzione dei servizi e delle attività connesse deve possedere adeguata professionalità e conoscere le fondamentali norme di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro. A tal fine, Concessionario deve effettuare costante attività di formazione del personale dipendente o soci e degli eventuali collaboratori.

In particolare il Concessionario dovrà disporre di un organico sufficiente ed idoneo a garantire un ottimo espletamento del servizio. L'organico minimo previsto è fissato come segue:

n.1 Direttore Responsabile e Coordinatore degli operatori addetti all'impianto;

n.1 Responsabile della Sicurezza

n.3 Assistenti di vasca **abilitati**;

n.2 Addetti alla pulizia;

n.1 Tecnico qualificato addetto agli impianti tecnologici, all'autocontrollo delle acque e alla manutenzione generale degli impianti tecnologici (caldaie, elettropompe, filtri ecc...)

n.2 addetti biglietteria.

ART. 22 - OBBLIGHI PREVISTI DAL DECRETO LEGISLATIVO N. 81/2008 S.M.I.

Il Concessionario é tenuto all'osservanza di tutte le disposizioni del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.i. in materia di sicurezza e tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro.

Il Concessionario deve ottemperare alle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro dotando il personale di indumenti, accessori e mezzi atti a garantire la massima sicurezza in relazione alla esecuzione della gestione dell'impianto ed allo svolgimento dei servizi e delle attività connesse.

Il Concessionario ha l'obbligo di presentare, prima dell'inizio della gestione, il documento di valutazione dei rischi ed il piano operativo di sicurezza relativo alle attività ed ai servizi da svolgere nell'ambito della gestione dell'impianto sportivo oggetto della presente Concessione.

ART. 23 - CONSEGNA E RESTITUZIONE LOCALI E DELLE ATTREZZATURE

Prima dell'inizio della gestione dell'impianto sarà redatto, in contraddittorio tra le parti, un verbale relativo allo stato dei locali ed all'inventario dei beni e delle attrezzature dell'impianto sportivo affidato in gestione, a cura del settore IX servizio Impianti Sportivi.

Il verbale farà parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

Il Concessionario si impegna a prendere in consegna, senza riserva alcuna, l'impianto sportivo nello stato di fatto riscontrabile e risultante dal verbale.

Alla scadenza della Concessione, il Concessionario è tenuto a riconsegnare, entro dieci giorni, l'impianto sportivo, gli impianti fissi, gli arredi, le attrezzature ed il materiale in esso esistenti, in buono stato di conservazione e funzionamento, salvo il normale deterioramento, pena il risarcimento dei danni subiti. La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto in contraddittorio tra le parti sulla base dell'effettivo riscontro con il verbale di consegna dei locali dell'impianto e dell'inventario dei beni e delle attrezzature ad esso allegato, nel quale l'Ente concedente farà riportare le eventuali contestazioni sullo stato manutentivo dell'impianto, dei locali e delle attrezzature.

ART. 24 – CAUZIONE

L'aggiudicatario della gara é obbligato a costituire un deposito cauzionale definitivo stabilito in misura pari al 10% dell'importo della concessione di cui all'art. 6, che deve essere effettuato prima della stipula della Concessione. La cauzione definitiva può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti o mediante fideiussione. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo n.385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima (esplicito impegno a versare la somma stessa) entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Per quanto altro riguarda la cauzione definitiva si rinvia a quanto previsto dall'art. 113 del Decreto Legislativo n. 163/2006 e s.m.i..

ART. 24 - GARANZIE ASSICURATIVE

Il Concessionario ha l'obbligo di stipulare un'idonea polizza assicurativa (RCT) per la sicurezza degli impianti sportivi che tuteli il pubblico, gli atleti e, comunque, le persone che accedono ai suddetti impianti.

ART. 25 - GARANZIE ASSICURATIVE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario, prima della sottoscrizione della Concessione, con effetti dalla data di decorrenza di quest'ultima e con oneri a proprio carico, è obbligato, altresì, a stipulare un'assicurazione contro i danni da incendio per i rischi derivanti dalla sua qualità di gestore dell'impianto sportivo, come previsto dagli articoli: 1588 " perdita e deterioramento della cosa locata , 1589 "incendio di cosa assicurata" e 1590 "restituzione della cosa locata" del codice civile ed un'assicurazione di responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso degli immobili e delle attrezzature concessi dall'Amministrazione Comunale, per un massimale adeguato e comunque non inferiore ad E. 1.500.000,00.

Il Concessionario esonera espressamente l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per danni a persone, cose ed animali, che potessero in qualsiasi momento derivare da quanto forma oggetto della presente Convenzione, rispondendo anche oltre gli importi previsti dalla copertura assicurativa.

A tal fine il Concessionario dovrà stipulare, con una primaria Compagnia Assicuratrice, una polizza di Responsabilità Civile verso Terzi e prestatori di lavoro, valida almeno fino alla fine del settimo mese successivo alla scadenza del periodo di validità della Convenzione, che preveda:

1. Responsabilità Civile verso Terzi (RCT):

a) massimale minimo di garanzia: E. 1.500.000,00 unico, fermo restando la responsabilità del concessionario per danni eccedenti tale massimale;

b) l'assicurazione deve comprendere:

– la responsabilità civile per danni arrecati agli immobili, ai locali, agli impianti di qualsiasi genere, ai beni, agli

- arredi ed alle attrezzature che costituiscono l'impianto sportivo e che in esso si trovano;
- la responsabilità civile per danni cagionati alle persone che frequentano l'impianto sportivo;
 - la responsabilità civile per danni derivanti dall'organizzazione di gare, corsi, prove, dimostrazioni, manifestazioni;
 - c)- la responsabilità civile derivante dai lavori ed interventi di manutenzione ordinaria a carico del Concessionario;
 - d)- devono essere considerati terzi a tutti gli effetti :
 - il Comune, i suoi amministratori, dipendenti e collaboratori;
 - i partecipanti (non rientranti nella definizione di prestatori di lavoro) a lavori di manutenzione, gestione, controllo, etc.;

2. Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro dipendenti o soci:

il Concessionario è subordinato è obbligato all'assunzione dei prestatori di lavoro dipendenti e/o soci ed al pagamento dei relativi oneri assicurativi presso I.N.A.I.L. competente.

ART. 26 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il Concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dalla legge n. 136/2010 e s.m.i. al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari relativi alla presente Concessione

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, gli strumenti di pagamento (es. bonifico bancario o postale e altri mezzi di pagamento e di incasso) dovranno riportare nella causale l'indicazione del codice identificativo di gara (C.I.G.) della presente Concessione.

ART. 27 - SOSPENSIONE DELLA CONCESSIONE

Il Comune può disporre la sospensione temporanea del servizio di concessione della gestione dell'impianto sportivo qualora ciò si renda necessario per ragioni tecniche contingenti e di manutenzione dell'impianto sportivo o quando si verificano condizioni tali da rendere l'impianto inagibile a insindacabile giudizio degli Uffici comunali competenti, dandone comunicazione al Concessionario con un anticipo di almeno quindici giorni.

Nei suddetti casi nessuna indennità o compenso spetta al Concessionario, se non la restituzione dei canoni anticipatamente versati per l'utilizzo dell'impianto, e al rimborso forfetario dei mancati introiti da parte dell'ente.

ART. 28 - PENALITÀ

Qualora nell'esecuzione della gestione dell'impianto e nello svolgimento dei servizi e delle attività connesse l'Amministrazione Comunale rilevi irregolarità, inadempienze e/o siano accertati fatti, comportamenti, azioni od omissioni che costituiscano violazioni delle disposizioni della presente Convenzione, ovvero violazione di norme legislative e/o di regolamenti o che costituiscono disservizio potrà applicare una penale negli importi e con le modalità di seguito riportate.

- a) - non provveda al pagamento del canone annuo nei termini stabiliti: € 100,00;
- b)- non provveda al controllo e alla verifica del possesso dell'autorizzazione amministrativa comunale da parte degli utilizzatori dell'impianto e che tutte le prescrizioni e condizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi vengano integralmente rispettate dai soggetti autorizzati: € 100,00 per ogni inadempienza;
- c)- non proceda alla pulizia dei locali dell'impianto e di tutte le aree di pertinenza interne ed esterne: € 100,00 per ogni inadempienza;
- d)- non provveda a garantire la presenza continua di personale durante gli orari di apertura e di utilizzo della struttura da parte delle Associazioni/Società Sportive, dei privati e dell'Amministrazione, nonché la sorveglianza sul corretto uso delle strutture, curando che le stesse non subiscano danni o atti vandalici: € 100,00 per ogni inadempienza;
- e)- non provveda a munire tutto il personale, durante lo svolgimento del proprio servizio, di ogni capo di abbigliamento e accessori occorrenti per l'igiene e la sicurezza del personale stesso e degli utenti secondo quanto disposto dalle norme vigenti in materia e di ogni elemento utile al fine del riconoscimento del personale autorizzato a prestare il servizio (tesserino di riconoscimento ecc...) : € 100,00 per ogni inadempienza;
- f)- non provveda al rispetto ed all'osservanza degli orari di apertura e chiusura dell'impianto e di tutte le condizioni stabilite dall'Amministrazione e di quelle dettagliatamente previste nella presente Concessione: € 100,00 per ogni inadempienza.
- g)- in caso di inadempienze ed accertate violazioni agli obblighi contrattuali diverse da quelle descritte alle lettere precedenti per ogni inadempienza € 100,00;
- h)- In caso di chiusura dell'impianto sportivo, di cessazione o di qualunque sospensione, interruzione o abbandono dell'esecuzione della gestione dell'impianto e dello svolgimento dei servizi e delle attività connesse preventivamente non comunicata all'Amministrazione Comunale e da questa non autorizzata o che comunque sia arbitraria ed unilaterale, sarà applicata una sanzione a titolo di penale pari ad € 50,00 per ogni giorno di chiusura dell'impianto, di cessazione o di qualunque sospensione, interruzione, o abbandono dell'esecuzione della gestione dell'impianto

La contestazione delle inadempienze e l'applicazione delle relative sanzioni sono esercitate dall'Amministrazione Comunale, senza bisogno di intimazioni o di costituzioni in mora, per ogni contestazione non ritenuta valida o giustificata, complessivamente intesa, riferita, cioè, ad uno o più motivi.

Il Concessionario dovrà pagare le penalità entro il termine indicato nel provvedimento di applicazione delle sanzioni, che non può essere inferiore a dieci giorni. Qualora il concessionario non provveda al pagamento della sanzioni entro il termine assegnato, il relativo importo sarà prelevato dal deposito cauzionale, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

Il Concessionario prende atto che l'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo non preclude il diritto dell'Amministrazione a risolvere la Concessione ove le relative inadempienze dovessero essere reiterate o in caso di abituale deficienza o negligenza nella conduzione della gestione servizio, secondo quanto previsto all'art. 27.

L'Amministrazione si riserva inoltre il diritto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 29 - REVOCA DELLA CONCESSIONE

In caso di gravi violazioni alle disposizioni della presente Concessione e/o del vigente Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali e/o di danni intenzionali o derivati da grave negligenza nell'uso dell'impianto sportivo affidato in concessione, il Comune di Aragona revoca la concessione, fermo restando l'obbligo del Concessionario al risarcimento degli eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere alcun indennizzo, neppure a titolo di rimborso spese.

Il Comune revoca, previa diffida, la concessione in gestione dell'impianto sportivo, nel caso di:

- a) morosità del Concessionario nel pagamento del canone di cui all'art. 6;
- b) violazione delle norme del suddetto Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali ed alle disposizioni integrative che il Comune riterrà opportuno emanare.

Il Comune si riserva la facoltà di revocare, in tutto o in parte, la concessione per motivi di pubblico interesse senza che nulla il concessionario possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo, se non la restituzione del canone o delle quote anticipatamente versate per la gestione dell'impianto ed il rimborso dei costi sostenuti per eventuali migliorie apportate all'impianto.

ART. 30 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di risolvere la convenzione a proprio insindacabile giudizio, in ogni momento, per gravi ed accertati motivi d'inadempienza da parte del Concessionario, fatto salvo l'eventuale risarcimento dei danni.

L'Ente appaltante, oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, potrà risolvere di diritto il contratto, con effetto immediato, fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, previa comunicazione scritta al Concessionario con raccomandata a.r. nei seguenti casi:

- a) accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con la presente Concessione, ovvero accertato e reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi ed oneri, ovvero abituale deficienza e negligenza nell'espletamento del servizio di gestione, accertate dalla Amministrazione Comunale, malgrado gli avvertimenti ed i richiami dell'Amministrazione, o nel caso di comportamenti che arrechino grave pregiudizio alla gestione dell'impianto, ai servizi ed alle attività connesse, oggetto della presente Concessione;
- b) qualora il Concessionario, nel corso della durata della Concessione, incorra in più di cinque formali contestazioni con conseguente applicazione delle penalità, per il mancato rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari, o di quelle contenute nella presente Concessione;
- c) apertura di una procedura concorsuale nei confronti del Concessionario e/o di messa in liquidazione, o altri casi di cessione dell'attività del Concessionario;
- d) arbitraria ed unilaterale chiusura dell'impianto e/o cessazione della sua gestione per più di due giorni consecutivi o senza la preventiva comunicazione ed autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale, anche se motivata dall'esistenza di controversie con l'Amministrazione;
- e) ripetute contravvenzioni alla disciplina igienico sanitaria e di sicurezza dell'impianto sportivo, nonché ripetute violazioni delle prescrizioni previste dalla vigente normativa in materia di: sicurezza, igiene del lavoro, prevenzione degli infortuni e igienico sanitaria in materia di gestione del personale;
- f) impiego di personale con violazione delle norme di legge relative al personale dipendente o soci e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali e/o territoriali di settore;
- g) ripetute violazioni e/o inosservanze delle norme legislative e regolamentari e delle disposizioni della presente Concessione ed alle direttive impartite dall'Amministrazione Comunale;
- i) gravi e ripetute violazioni e/o inosservanze delle norme legislative e regolamentari e della presente Concessione; i) utilizzo dell'impianto per attività o finalità diverse da quelle indicate nella presente Concessione o utilizzo, anche parziale o temporaneo dei locali, delle aree e pertinenze della struttura oggetto della presente Concessione per usi o finalità diverse da quelle convenute senza la prescritta autorizzazione;
- l) sospensione, interruzione o abbandono della gestione e/o dei servizi connessi, senza causa, senza preventiva comunicazione ed autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, escluse le cause di forza maggiore, per oltre due giorni consecutivi;
- m) effettuazione di modifiche strutturali dell'impianto senza preventiva autorizzazione del Comune, fatte salve l'applicazione delle eventuali sanzioni;
- n) ripetute violazioni degli obblighi posti a carico del Concessionario previsti negli articoli 11, 12 e 13 e reiterate inadempienze degli obblighi di curare la manutenzione ordinaria dell'impianto, della sua struttura, dei locali, dei beni, delle attrezzature, degli impianti tecnologici, nonché di tutte le parti dell'impianto oggetto della gestione secondo quanto previsto nei suddetti articoli;
- o) qualsiasi variazione rispetto alle specifiche di gestione definite dalla presente Concessione non preventivamente concordata con l'Amministrazione Comunale e da questa non autorizzata;
- p) sub-appalto o cessione totale o parziale del servizio di gestione oggetto della presente Concessione contratto, salvo quanto previsto dall'art. 9;
- q) di gravi contravvenzioni e/o reati accertati dalla competente autorità giudiziaria e relativi alla gestione dell'impianto;
- r) di inadempimento degli obblighi di cui all'art. 3 della legge n. 136 del 2010 previsti per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all'art. 26 della presente Convenzione.
- s) nell'ipotesi disciplinata dall'art. 2, comma 2, della L.R. n. 15/2008 il quale prevede "la risoluzione del contratto nell'ipotesi un cui il Legale Rappresentante o uno dei Dirigenti dell'impresa/Associazione/Società aggiudicataria siano rinviati a giudizio per favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata;

L'Amministrazione, nelle suddette ipotesi, avrà la facoltà di rescindere "ipso iure il contratto e ciò con semplice atto amministrativo senza ricorrere ad atti giudiziari o di costituzione in mora e senza che il Concessionario abbia nulla a pretendere. L'eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa deve essere inviata al Concessionario con raccomandata a.r.. In tali casi la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricevimento della relativa dichiarazione ed il Concessionario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno o responsabilità per l'Amministrazione. L'Ente concedente, nel caso di giusta causa, ha diritto di recedere unilateralmente dal contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso.

Fuori dai casi sopra indicati, il contratto può essere risolto per inadempimento anche di scarsa importanza di clausole ritenute essenziali, senza necessità di provvedimento giudiziario, previa diffida ad adempiere non inferiore a giorni quindici. Allo scadere di detto termine il contratto si intende risolto di diritto se il Concessionario non abbia provveduto a regolarizzare le sua posizione o ad adempiere agli obblighi previsti.

La risoluzione della Concessione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono il Concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso è eventualmente incorso, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione.

Il rapporto di concessione è risolto di diritto, anche prima della scadenza del termine indicato nell'atto di convenzione, qualora si verifichi l'indisponibilità dell'impianto per cause di forze maggiori.

ART. 31 – SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO.

In caso di decadenza, fallimento dell'aggiudicatario o di risoluzione della Concessione, l'Amministrazione Comunale, allo scopo di impedire l'interruzione dell'esecuzione della gestione dell'impianto e dello svolgimento dei servizi e delle attività connesse, può procedere all'affidamento in concessione dell'impianto all'Associazione/Società seconda classificata nella procedura di gara, previa verifica del possesso dei requisiti previsti dal Bando di gara, dalla presente Concessione e dalle norme di legge, secondo le procedure previste dall'art. 140 del decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.

Il consenso scritto dell'Amministrazione Comunale è necessario per il proseguo del rapporto derivante dalla presente Concessione in caso di cessione, fusione, incorporazione, trasformazione della Associazione/Società/Ente gestore dell'impianto, ai sensi della vigente normativa.

Nei Raggruppamenti di Associazioni/Società, nel caso di fallimento dell'Associazione/Società mandataria l'Amministrazione ha facoltà di recedere dalla Concessione o di proseguirla con altra Associazione/Società del gruppo o altra Associazione/Società, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, alla quale sia stato conferito con unico atto mandato speciale con rappresentanza da parte delle singole Associazioni/Società facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara e designata quale capogruppo. Tale mandato deve risultare da scrittura privata autenticata; la procura è conferita al legale rappresentante dell'Associazione/Società capogruppo.

ART. 32 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Nel caso di controversie, il Concessionario non potrà sospendere, né interrompere, né rifiutare l'esecuzione della gestione dell'impianto e lo svolgimento dei servizi e delle attività connesse, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto, in attesa che vengano assunte dall'Amministrazione Comunale le relative decisioni e quelle in ordine alla prosecuzione della gestione dell'impianto.

In assenza di una soluzione concordata, per qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse sorgere in ordine all'interpretazione ed esecuzione della presente Concessione il Foro competente è quello di Agrigento. E' in ogni caso esclusa la competenza arbitrale.

Il Concessionario dovrà eleggere domicilio legale in Agrigento.

ART. 33 - STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE E SPESE CONTRATTUALI

Successivamente alla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, si addiverrà alla formale stipulazione della Concessione, da redigersi nelle forme previste dalle vigenti disposizioni di legge.

L'aggiudicatario è obbligato alla stipulazione della Concessione ed è tenuto a versare le spese contrattuali, nei termini, con le modalità e per l'importo che saranno comunicati dall'Ufficio Contratti del Comune di Aragona. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della Concessione, le relative imposte e tasse, nessuna esclusa, attuali e future, e quanto altro occorra per dare corso legale alla concessione, sono a totale carico del Concessionario, in caso di mancato e tardivo versamento della somma per spese contrattuali, il Comune è esonerato da ogni responsabilità per l'eventuale tardiva registrazione fiscale degli atti contrattuali e l'aggiudicatario è l'unico responsabile per il pagamento di eventuali penalità e soprattasse e per la perdita dei benefici fiscali.

In pendenza di stipulazione del contratto l'aggiudicatario, su richiesta dell'Amministrazione Comunale, dovrà dare avvio all'esecuzione della gestione e alle prestazioni previste dalla presente Concessione.

ART. 34 – TRATTAMENTO E TUTELA DEI DATI PERSONALI

Il Concessionario, per quanto di competenza, è titolare del trattamento dei dati personali e dei dati particolari relativi agli utenti, ed è responsabile dei danni provocati agli interessati in violazione delle norme vigenti in materia.

Il Concessionario, pertanto, è tenuto all'osservanza, anche da parte dei suoi dipendenti o soci, delle prescrizioni relative al trattamento ed alla tutela dei dati personali e sensibili e delle notizie riservate delle quali è venuto a conoscenza in occasione dell'esecuzione della gestione dell'impianto e dello svolgimento dei servizi e delle attività connesse, oggetto della presente Concessione, secondo quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i..

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i., si informa che tutti i dati forniti dal Concessionario saranno utilizzati dagli Uffici Comunali, con le modalità e procedure strettamente necessarie, esclusivamente per le finalità di gestione della gara e della Concessione e saranno trattati mediante supporto cartaceo e/o informatico anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. I dati potranno essere oggetto di comunicazione e/o diffusione nei modi e limiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari. Il conferimento dei dati è obbligatorio a pena l'esclusione della gara.

Pertanto, ai sensi e per gli effetti del suddetto Decreto Legislativo, il Concessionario autorizza l'Ente concedente al trattamento dei propri dati, anche con strumenti informatici, per lo svolgimento della funzione istituzionale, nell'ambito del procedimento oggetto della presente Concessione e per essere forniti ad altri soggetti pubblici, per ciò che attiene i dati che debbono essere indicati obbligatoriamente per non incorrere in sanzioni di carattere amministrativo ed in alcuni casi di carattere penale.

ART. 35 - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI E NORMATIVA DI RINVIO

Il Concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni in materia di concessioni.

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Concessione e dal Bando di gara si rinvia alle disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto, alle disposizioni del codice civile ed alle altre norme applicabili ai contratti di diritto privato.

Si applicano, automaticamente, inoltre, le disposizioni normative aventi carattere cogente contenute in leggi che entreranno in vigore nel corso dell'esecuzione della convenzione, comunque attinenti alla gestione dell'impianto ed allo svolgimento dei servizi, delle prestazioni e delle attività connesse oggetto della presente Concessione.

ART. 36 – COMUNICAZIONI

Qualunque comunicazione scritta del Concessionario al Comune di Aragona, riguardante l'esecuzione della presente Convenzione, deve essere inviata al seguente indirizzo: Comune di Aragona - Settore IX - Servizio Impianti Sportivi – Via Vitello C.A.P. 92021 Città Aragona Prov. AG. Mentre qualunque comunicazione scritta del Comune di Aragona al Concessionario sarà inviata presso la sede del domicilio eletto che il Concessionario ha obbligo di comunicare al suddetto indirizzo del Comune di Aragona.

ART. 37 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'Ufficio Responsabile delle attività preparatorie, istruttorie e esecutive è il settore IX del Comune di Aragona. Il Responsabile del Procedimento è il Geom. Salvatore Bellanca, responsabile del settore IX.

Aragona, li 07/02/2014

Il Responsabile del IX Settore
Protezione Civile, Igiene Pubblica
Tecnologia e Manutenzione

F.to (Geom. Salvatore Bellanca)